

# AUTORITÀ DI SISTEMA

## PORTUALE DEL

## MAR TIRRENO

## CENTRO SETTENTRIONALE

### REGOLAMENTO D'USO DELLE

### AREE DEMANIALI MARITTIME

**(nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta)**

Approvato con Delibera del Comitato Portuale dell'Ente n. 37 del 30/11/2011, successivamente integrato con Delibera n. 113, datata 20/12/2012, Delibera n. 3, datata 17/02/2014, Delibera n. 56, datata 18/12/2015, Delibera del Comitato di Gestione n. 29, datata 12/09/2018, Delibera del Comitato di Gestione n. 25, datata 18/04/2019, Delibera del Comitato di Gestione n. 31, datata 10/07/2019, Delibera del Comitato di Gestione n. 63, datata 07/11/2019 e Delibera del Comitato di Gestione n. 13, datata 19/02/2020

Adottato dal Presidente dell'Ente con Decreto n. 305, del 16/12/2011, successivamente integrato con Decreto n. 22 datato 22/01/2013, Decreto n. 27, del 03/03/2014, Decreto del Commissario straordinario pro tempore n. 10 datato 09/02/2016, Decreto n. 254, datato 14/09/2018, Decreto n. 119, datato 06/05/2019, Decreto n. 221, datato 06/08/2019, Decreto n. 332, datato 18/12/2019 e Decreto n. 96, datato 18/03/2020

Primo aggiornamento:	20/12/2012
Secondo aggiornamento:	17/02/2014
Terzo aggiornamento:	18/12/2015
Quarto aggiornamento:	12/09/2018
Quinto aggiornamento:	18/04/2019
Sesto aggiornamento:	10/07/2019
Settimo aggiornamento:	07/11/2019
Ottavo aggiornamento:	19/02/2020

## Indice

TITOLO I (Disposizioni preliminari) .....	5
Articolo 1 (Definizioni).....	5
Articolo 2 (Ambito di applicazione) .....	5
Articolo 3 (Termini dei procedimenti) .....	6
Articolo 4 (Entrata in vigore e rinvio ad altre disposizioni) .....	6
TITOLO II (Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali).....	7
Articolo 5 (Avvio del procedimento) .....	7
Articolo 5 bis (Motivi di esclusione) .....	7
CAPO I (Avvio procedimento ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione) .....	7
Articolo 6 (Procedimento d'ufficio, ex art.36 Cod. Nav.) .....	7
Articolo 7 (Procedimento ad istanza di parte, ex art.36 Cod. Nav.).....	7
CAPO II (Avvio procedimento ai sensi dell'articolo 18 della Legge) .....	9
Articolo 8 (Procedimento d'ufficio, ex art.18 Legge).....	9
Articolo 9 (Procedimento ad istanza di parte, ex art.18 Legge) .....	9
Articolo 9 bis (Piano Economico e Finanziario) .....	11
CAPO III (Pubblicità e Istruttoria) .....	12
Articolo 10 (Pubblicità) .....	12
(Bando di gara/avviso pubblico).....	12
(Istanza di parte).....	12
Articolo 11 (Istruttoria per l'istanza di parte).....	13
Articolo 12 (Commissione istruttoria) .....	14
Articolo 13 (Comparazione delle istanze).....	14
Articolo 14 (Rilascio della concessione) .....	16
CAPO IV (Altre concessioni).....	17
Articolo 15 (Concessioni per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto).....	17
Articolo 16 (Concessioni di depositi costieri, oleodotti e opere connesse e per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti).....	18
TITOLO III (Esecuzione della concessione).....	19
Articolo 17 (Presentazione di domanda per costituzione di ipoteca – Art. 41 Cod. Nav.).....	19
Articolo 18 (Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione – Art. 24 Reg. Cod. Nav.) .....	19

Articolo 19 (Presentazione di domanda per subingresso – Art. 46 Cod. Nav.) .....	20
Articolo 20 (Presentazione della domanda per affidamento ad altri soggetti di attività oggetto della concessione – Art. 45 bis Cod. Nav.) .....	22
Articolo 21 (Durata della concessione).....	22
Articolo 22 (Cessazione della concessione).....	23
Articolo 23 (Revoca) .....	23
Articolo 24 (Decadenza) .....	24
Articolo 25 (Rinuncia) .....	25
Articolo 26 (Presentazione della domanda di rinnovo).....	25
a) Diniego della domanda.....	26
b) Accoglimento della domanda.....	26
Articolo 27 (Durata delle concessioni ad uso turistico ricreativo) .....	27
TITOLO IV (Occupazioni dei beni demaniali e altri usi del demanio) .....	28
Articolo 28 (Anticipata occupazione) .....	28
Articolo 29 (Occupazioni Temporanee).....	28
Articolo 30 (Occupazioni particolari).....	29
Articolo 31 (Realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo) .....	29
Articolo 32 (Difforme utilizzazione dal titolo concessorio e abusiva occupazione) .....	30
Articolo 33 (Verifica del rispetto dei termini della concessione ) .....	31
Articolo 33 bis (Segnalazione stato di pre-crisi/crisi aziendale) .....	31
TITOLO V (Disciplina dei canoni demaniali e della cauzione) .....	32
Articolo 34 (Canoni di concessione demaniale) .....	32
Articolo 35 (Canone per occupazioni temporanee) .....	32
Articolo 36 (Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento).....	32
Articolo 37 (Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone) .....	33
Articolo 38 (Riduzione del canone in conseguenza di investimenti privati per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione) .....	34
Articolo 39 (Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall’Autorità, dallo Stato e da altri enti pubblici) .....	35
Articolo 40 (Variazioni del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi, anche di tipo infrastrutturale, effettuati da parte dell’Autorità su beni in concessione) .....	36
Articolo 41 (Variazione del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione e/o di interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari) .....	36
Articolo 42 (Variazione del canone in conseguenza di investimenti per certificazione ambientale effettuati da parte dei concessionari) .....	37

Articolo 43 (Investimenti).....	38
Articolo 44 (Richieste di rateizzazione dei canoni demaniali).....	38
Articolo 45 (Cauzione).....	39
TITOLO VI (Disposizioni transitorie e finali).....	41
Articolo 46 (Responsabile dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo).....	41
Articolo 47 (Rapporti con l'utenza).....	41
Articolo 48 (Rinvio).....	41
ALLEGATI.....	42
Allegato 1 – Sistema informativo demanio (SID il Portale del Mare) - Modulistica.....	42
Allegato 2 – Contenuto dei progetti da allegare alle istanze.....	42
Allegato 3 - Strumento di valutazione aspiranti concessionari ex art 18.....	42
Allegato 4 – Criteri di comparazione concessione art. 36 cod. nav.....	42
Allegato 5 – Criteri di comparazione concessioni art. 18 della Legge.....	42
Allegato 6 – Motivi di esclusione.....	42

## TITOLO I (Disposizioni preliminari)

### Articolo 1 (Definizioni)

*Autorità:* l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale;

*Legge:* la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche;

*Cod. Nav.:* il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30.3.1842, n. 327 e successive modifiche;

*Reg. Cod. Nav.:* il Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modifiche;

*Cod. Appalti:* il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;

*Circoscrizione:* la circoscrizione territoriale dell’Autorità, comprendente le aree e gli specchi acquei così come individuati con i decreti ministeriali in data 6.4.1994 e 15.9.1999 (Civitavecchia e Tarquinia) ed in data 11.6.2002, 27.3.2003 e 23.12.2005 (Fiumicino e Gaeta);

*Beni del demanio marittimo:* i beni indicati nell’articolo 28 Cod. Nav.- il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo-rientranti nell’ambito della Circoscrizione e quelli di cui all’articolo 29 Cod. Nav. -le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale- considerati come pertinenze del demanio stesso.

*S.I.D.:* Sistema Informativo Demanio marittimo – il Portale del Mare.

### Articolo 2 (Ambito di applicazione)

L’ambito di applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è costituito dagli ambiti portuali delineati nei Piani Regolatori Portuali dei porti che rientrano nelle competenze dell’AdSP e, ove non comprese, dalle aree demaniali rientranti nella Circoscrizione dell’Autorità.

Le eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, dell’estensione delle aree e/o del numero dei beni, per effetto di procedure di sdemanializzazione ex articolo 35 Cod. Nav. o di ampliamento del demanio ex articolo 33 Cod. Nav., oppure per intervenute variazioni nella delimitazione della Circoscrizione, determineranno le conseguenti modifiche applicative del regolamento, senza che occorra specifica statuizione.

Nell’ambito portuale sono compresi tutte le opere e le infrastrutture portuali vere e proprie (banchine, dighe, moli, etc.), gli specchi d’acqua ove si esercitano le operazioni portuali, le aree funzionali alle attività portuali, le aree per la difesa militare, le infrastrutture stradali e ferroviarie portuali e di penetrazione al porto.

Nella gestione del demanio marittimo, l’Autorità si avvale del Sistema Informativo del Demanio marittimo, ora SID – Il Portale del Mare (di seguito solo SID), in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 4, lett. e) della legge 84/1994. Le modalità di accesso al Sistema e di utilizzo dello stesso sono riportate in allegato al presente Regolamento (**All. 1**).

### **Articolo 3 (Termini dei procedimenti)**

I termini dei procedimenti sono previsti dal Decreto Presidenziale n. 478/2013 in data 04/12/2013 pubblicato sul sito dell'Autorità.

### **Articolo 4 (Entrata in vigore e rinvio ad altre disposizioni)**

Il presente regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposito decreto del Presidente dell'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett. a) della Legge e potrà essere aggiornato, modificato, integrato previa approvazione del Comitato di Gestione, per quanto imposto dalla legge e viene pubblicato, dopo l'approvazione, nel sito internet dell'Autorità.

Il presente regolamento sostituisce tutte le disposizioni adottate in materia dall'Autorità e si applica ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore.

Le tariffe per la determinazione dei canoni sono stabilite con apposito separato Regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si fa rinvio alle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo Regolamento, alle altre disposizioni vigenti in materia di demanio e porti, alla Legge e alle norme del Codice dei contratti pubblici.

## TITOLO II (Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali)

### Articolo 5 (Avvio del procedimento)

Il procedimento per il rilascio della concessione può essere avviato d'ufficio o ad istanza di parte.

### Articolo 5 bis (Motivi di esclusione)

Costituiscono motivi di esclusione nei procedimenti inerenti le concessioni demaniali marittime (rilascio, rinnovo, subingresso, affidamento a terzi, atti suppletivi), quelli indicati nell'Allegato 6 del presente Regolamento.

Costituiscono, altresì, motivi di esclusione:

- aver omesso il pagamento dei canoni demaniali marittimi e delle relative addizionali nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- essere incorso, negli ultimi 5 anni dalla data della domanda e/o pubblicazione del bando di gara, in decadenza da una concessione demaniale per mancato utilizzo del bene o per mancato adempimento degli obblighi sanciti nell'atto di concessione.

## CAPO I (Avvio procedimento ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione)

### Articolo 6 (Procedimento d'ufficio, ex art.36 Cod. Nav.)

Qualora l'AdSP, per l'attuazione delle scelte di politica portuale, intenda assentire in concessione beni del demanio marittimo, predispone apposito bando di gara/avviso pubblico il quale deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari possano valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura medesima quali: l'oggetto della concessione, le prestazioni attese dal concessionario, la misura del canone, la durata della concessione.

I criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi sono quelli indicati nel presente Regolamento.

### Articolo 7 (Procedimento ad istanza di parte, ex art.36 Cod. Nav.)

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, deve presentare al Presidente dell'Autorità domanda in bollo unitamente al **Modello D1**, secondo lo schema pubblicato sul sito internet della AdSP utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. completo dello stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nell'Allegato 1 e della planimetria del rilievo planimetrico in coordinate Gauss-Boaga.

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di modelli e dichiarazioni sostitutive, come indicato sul sito dell'Autorità e, laddove la richiesta comporti anche impianti di facile rimozione:

**1)** n. 5 copie del progetto in conformità all'elenco (**All. 2**) al presente Regolamento;

**2)** relazione tecnico descrittiva e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta; la relazione tecnico-descrittiva deve specificatamente illustrare le finalità dell'occupazione in relazione alla destinazione del bene demaniale richiesto oltre fornire

ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività da svolgere sul bene oggetto dell'istanza, la sua coerenza con gli indirizzi di pianificazione di Sistema portuale (Piano della Logistica, PRP, POT) ;

**3)** computo metrico estimativo;

**4)** ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera.

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:

**5)** piano economico e finanziario (PEF), redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere; il PEF deve specificatamente illustrare la natura e la rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico e privato; se la durata richiesta eccede dieci anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art.106 del d.lgs 1° settembre 1993, n.385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

**6)** piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi di attività del richiedente, che illustra, in modo analitico per un periodo pari all'arco temporale della concessione:

a) il piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea, a tempo determinato e indeterminato;

b) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro-portuale e della modalità ferroviaria;

c) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;

d) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati;

e) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto.

**7)** ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria stabilite con appositi provvedimenti.

L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica indicata e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, l'Autorità sospende il termine del procedimento e provvede a darne comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intende respinta.

L'integrazione documentale viene richiesta una sola volta dall'Autorità. Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia comunque carente dei requisiti,

ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con lettera all'interessato a firma del Presidente ed il relativo procedimento viene archiviato. L'archiviazione del procedimento non impedisce la successiva presentazione di una nuova domanda avente medesimi scopo ed oggetto. In ogni caso non si dà luogo alla pubblicazione di domande incomplete.

Non rientrano nelle difformità le anomalie (errori tecnici) riscontrate dal SID in sede di acquisizione del modello di domanda, ai fini dell'avvio del procedimento. Dette anomalie devono essere comunque eliminate, laddove possibile anche in relazione alle procedure SID, prima del rilascio del titolo concessorio.

## **CAPO II (Avvio procedimento ai sensi dell'articolo 18 della Legge)**

### **Articolo 8 (Procedimento d'ufficio, ex art.18 Legge)**

Qualora l'AdSP, per l'attuazione delle scelte di politica portuale, intenda assentire in concessione aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, della Legge per l'espletamento delle operazioni portuali, predispone apposito bando/avviso di gara, il quale contiene tutte le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari possano valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura medesima quali: l'oggetto della concessione, le prestazioni attese dal concessionario, la misura del canone, la durata della concessione.

I criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi sono quelli indicati nel presente Regolamento.

### **Articolo 9 (Procedimento ad istanza di parte, ex art.18 Legge)**

Chiunque intenda occupare aree demaniali e banchine o pertinenze demaniali marittime per lo svolgimento di operazioni portuali, deve presentare al Presidente dell'Autorità domanda in bollo unitamente al **Modello D1**, secondo lo schema pubblicato sul sito internet della AdSP utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. completo dello stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nell'Allegato 1 e della planimetria del rilievo planimetrico in coordinate Gauss-Boaga.

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di modelli e dichiarazioni sostitutive, pubblicata sul sito dell'Autorità, nonché, laddove la richiesta comporti impianti di facile rimozione:

- 1)** n. 5 copie del progetto in conformità all'elenco (**All. 2**) al presente Regolamento;
- 2)** relazione tecnico descrittiva e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta; la relazione tecnico-descrittiva deve specificatamente illustrare le finalità dell'occupazione in relazione alla destinazione del bene demaniale richiesto oltre fornire ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività da svolgere sul bene oggetto dell'istanza, la sua coerenza con gli indirizzi di pianificazione di Sistema portuale (Piano della Logistica, PRP, POT);
- 3)** computo metrico estimativo;
- 4)** ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:

**5)** piano economico e finanziario (PEF), redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere e corredato del Piano di Attività delle Imprese Terminalistiche (**All.3**); il PEF deve specificatamente illustrare la natura e la rilevanza degli investimenti distinti in infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico e privato; se la durata richiesta eccede dieci anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art.106 del d.lgs 1° settembre 1993, n.385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

**6)** piano operativo o piano di impresa presentato ai sensi dell'articolo 18, 6° comma, della Legge 28 gennaio 1994 n.84 e s.m.i., che illustra, in modo analitico per un periodo pari all'arco temporale della concessione:

a) il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

b) il piano occupazionale relativamente al possesso alle proprie dipendenze di adeguato organico di lavoratori, con riferimento alla qualifica e numero dello stesso (distinto in a tempo determinato e indeterminato), in rapporto al programma di attività sopra citato, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;

c) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro-portuale e della modalità ferroviaria;

d) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;

e) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati;

f) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto.

**7)** ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria stabilite con appositi provvedimenti.

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata pari od inferiore a quattro anni e non comporti la realizzazione di opere o di impianti, la documentazione suddetta potrà essere limitata a quella di cui al punto 6), salvo che non sia stata già prodotta dall'aspirante concessionario.

L'Amministrazione può richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'istanza potrà essere presentata anche da soggetto giuridico che non sia già titolare dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge, ma la domanda per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 citato deve, in questo caso, essere contestuale alla presentazione della domanda di concessione ex art. 18 della Legge.

Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica indicata e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, l'Autorità sospende il termine del procedimento provvede a darne comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, ove indicata nell'istanza, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intende respinta.

L'integrazione documentale viene richiesta una sola volta dall'Autorità. Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia comunque carente, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con lettera all'interessato a firma del Presidente ed il relativo procedimento viene archiviato. L'archiviazione del procedimento non impedisce la successiva presentazione di una nuova domanda avente medesimi scopo ed oggetto. In ogni caso non si dà luogo alla pubblicazione di domande incomplete.

Non rientrano nelle difformità le anomalie (errori tecnici) riscontrate dal SID in sede di acquisizione del modello di domanda, ai fini dell'avvio del procedimento. Dette anomalie devono essere comunque eliminate, laddove possibile anche in relazione alle procedure SID, prima del rilascio del titolo concessorio.

#### **Art. 9 bis (Piano Economico e Finanziario)**

Allegato a tutte le istanze inerenti:

- ÷ ad atti formali (concessioni di durata superiore ad anni 4),
- ÷ ed a quelle relative al rilascio di licenze di concessione (durata fino a 4 anni) ad imprese portuali (quelle che svolgono operazioni portuali ex art.16 della L.84/1994) o a soggetti che svolgono attività industriali (quali ad esempio quelle petrolifere, energetiche, ecc.),

vi sarà un Piano Industriale con allegato il relativo Piano Economico e Finanziario (PEF) valido per tutta la durata della concessione richiesta. In mancanza della citata documentazione, si applicano le previsioni dei precedenti artt. 7 e 9 relative alle istanze incomplete.

Il PEF dovrà contenere valori inerenti esclusivamente alla concessione richiesta, che devono trovare riscontro in una contabilità esclusivamente dedicata alla concessione (necessità di separare la contabilità della concessione da quella di altre iniziative facenti capo alla ditta istante).

Per le concessioni di durata superiore ad anni 4 (atto formale), nel PEF verrà anche indicato il tempo di ritorno degli investimenti previsti, al fine di verificare la congruità della durata richiesta per la concessione con il tempo necessario per la remunerazione del capitale investito.

Per le concessioni di durata superiore ai 4 anni (atto formale) è necessario che il PEF venga asseverato secondo la vigente normativa.

Il PEF darà evidenza del necessario equilibrio economico-finanziario dell'operazione, intendendosi con ciò che i ricavi di progetto coprano i costi di investimento, il costo dei capitali investiti, le imposte ed i costi di gestione, inclusi il canone demaniale previsto ed i costi dei servizi erogati dalla società di interesse generale (che erogano i servizi di cui alla lettera c), del c.4, dell'art.6 della L.84/1994: servizi di interesse generale da rendere a titolo oneroso all'utenza portuale) che devono essere chiaramente indicati nel PEF secondo lo

schema riportato nell'allegato 3 al presente Regolamento (fornitura di energia elettrica, manutenzione impianti, ciclo rifiuti, ecc.).

Nel PEF dovranno essere esposti tutti gli elementi che concorrono a determinare il costo medio ponderato del capitale (WACC) in funzione della leva finanziaria adottata; ai fini del calcolo del VAN di progetto (derivato dal FCFF, detto anche Flusso di Cassa Operativo netto FCO) dovrà essere pertanto utilizzato un tasso di sconto pari al suddetto WACC.

Nel PEF il costo del capitale proprio ( $K_e$ ) investito dovrà essere calcolato secondo la nota formula del CAPM (Capital Asset Pricing Model), relativo al VAN dell'azionista (derivato dal FCFE).

Il canone demaniale potrà essere modificato rispetto a quanto indicato nell'atto di concessione quando la condizione di equilibrio economico e finanziario della concessione non è verificata, fatte salve le previsioni delle vigenti norme e regolamenti in materia di riduzione dei canoni demaniali. A tale fine si precisa che la condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione è verificata quando il VAN (di progetto e/o di azionista) è superiore a zero, quando il TIR di progetto è nell'intorno del WACC (costo medio ponderato del capitale) e il TIR dell'azionista è nell'intorno del  $K_e$  (rendimento atteso dell'equity).

### **CAPO III (Pubblicità e Istruttoria)**

#### **Articolo 10 (Pubblicità)**

##### **(Bando di gara/avviso pubblico)**

L'avviso di cui al precedente articolo 6, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità e presso l'Albo pretorio del Comune competente per territorio, per le concessioni demaniali di durata inferiore o pari a quattro anni nonché, per le concessioni demaniali di durata superiore a quattro anni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, per le concessioni di durata superiore a dieci anni, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

L'avviso di cui al precedente articolo 8, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità e presso l'Albo pretorio del Comune competente per territorio, nonché, per le concessioni demaniali di durata inferiore o pari a quattro anni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, per le concessioni di durata superiore a quattro anni, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

L'Autorità indica l'inizio e la fine del periodo di pubblicazione che non può essere inferiore a trenta (30) giorni.

La domanda pervenuta o le domande concorrenti sono pubblicate secondo le medesime modalità e gli stessi termini di cui ai commi precedenti, ai soli fini della presentazione di osservazioni.

Al termine del periodo di pubblicazione l'Autorità trasmette a tutti gli istanti copia delle osservazioni e può assegnare loro un termine, non superiore a quello stabilito per la pubblicazione, per le controdeduzioni e l'eventuale modifica, precisazione e miglior specificazione delle rispettive domande.

##### **(Istanza di parte)**

L'istanza di concessione demaniale di cui al precedente articolo 7, esperita con esito positivo la valutazione preliminare di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, è pubblicata ai sensi dell'articolo 18 del Reg. Cod. Nav sul sito internet dell'Autorità e presso l'Albo pretorio del Comune competente per territorio, per le concessioni demaniali di durata inferiore o pari a quattro anni nonché, per le concessioni demaniali di durata superiore a quattro anni, sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, per le concessioni di durata superiore a dieci anni, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

L'istanza di concessione demaniale di cui al precedente articolo 9, esperita con esito positivo la valutazione preliminare di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, è pubblicata ai sensi dell'articolo 18 Reg. Cod. Nav sul sito internet dell'Autorità, presso l'albo pretorio del Comune competente per territorio, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per le concessioni demaniali di durata inferiore o pari a quattro anni, nonché, per le concessioni di durata superiore a quattro anni, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Il provvedimento che ordina la pubblicazione della domanda contiene un estratto dei contenuti (l'oggetto della concessione, le prestazioni attese dal concessionario, la misura del canone, la durata della concessione, ecc.), l'indicazione dei giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possano avervi interesse a presentare, entro il termine indicato nel provvedimento stesso, le osservazioni che credano opportune o eventuali domande in concorrenza.

I criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi sono quelli indicati nel presente Regolamento.

La documentazione inerente l'istanza di concessione può essere consultata dagli interessati presso l'Autorità, fermo restando gli obblighi di riservatezza previsti dalle Norme.

Nel caso di più domande presentate nello stesso periodo, in tutto o in parte, sulle medesime aree demaniali, esperita con esito positivo la valutazione preliminare di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, queste sono pubblicate contestualmente con un unico avviso e con le modalità di cui al comma precedente.

L'Autorità indica l'inizio e la fine del periodo di pubblicazione che non può essere inferiore a trenta (30) giorni.

Decorso il termine di cui al precedente comma, le domande pervenute e/o concorrenti devono essere pubblicate secondo le medesime modalità suindicate ed a partire dalla pubblicazione decorre nuovamente il termine per la presentazione da parte degli interessati delle sole osservazioni/opposizioni.

Al termine del periodo di pubblicazione, l'Autorità trasmette all'istante e a coloro che hanno presentato domande concorrenti, copia di tutte le osservazioni pervenute e può assegnare loro un termine, avente durata non superiore a quello stabilito per la pubblicazione, per la presentazione delle controdeduzioni e l'eventuale adeguamento delle rispettive domande.

### **Articolo 11 (Istruttoria per l'istanza di parte)**

Il procedimento di rilascio della concessione demaniale è disciplinato dalla Legge 07.08.1990, n. 241. Ricevuta la domanda, l'Autorità comunicherà all'interessato l'avvio dell'istruttoria e tutte le altre informazioni necessarie ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'istanza è sottoposta ad esame e valutazione di compatibilità con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, nonché in relazione alle previsioni del Piano Regolatore Portuale (PRP).

Per le richieste che comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione o abbiano durata superiore a quattro anni e comunque rivestano notevole rilevanza per lo sviluppo del porto (Atti formali), la valutazione di cui sopra, relativa all'ammissibilità dell'istanza e alla compatibilità con i

programmi attuativi e di previsione vigenti nel porto, sarà effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 12.

Per la valutazione dei progetti presentati dagli aspiranti concessionari, l'Autorità si avvale della propria Area Tecnica.

Qualora necessario, per i residui atti essenziali al completamento dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può proporre al presidente la convocazione di una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. In tal caso, le istanze di concessione corredate della relativa documentazione devono essere inoltrate alle Amministrazioni competenti almeno 30 giorni prima della data di convocazione della conferenza di servizi.

L'aspirante concessionario dovrà altresì ottenere, preventivamente al rilascio del titolo, ove previsto, ogni ulteriore nulla osta o atto autorizzativo, necessario per il rilascio o l'espletamento delle attività in concessione e, comunque presso l'Amministrazione delle Dogane, l'autorizzazione di cui all'art.19 del D.lgs. 08.11.1990, n. 374.

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con lettera a firma del Presidente ed il relativo procedimento viene archiviato; altrimenti si darà corso al rilascio della concessione secondo quanto previsto nel successivo articolo 14.

## **Articolo 12 (Commissione istruttoria)**

Per l'esame delle istruttorie di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 38, 39, 40 e 41 del presente Regolamento, è istituita una Commissione Istruttoria composta da un numero minimo di tre componenti (dipendenti dell'AdSP) che svolgono la propria attività nel porto afferente alla pratica, con inquadramento non inferiore al Primo Livello Professionale (I L.P.), designati in base alle materie di competenza su cui sono tenuti ad esprimere un parere di merito.

## **Articolo 13 (Comparazione delle istanze)**

Le istanze devono essere coerenti con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale/locale vigenti nel settore (PRP, NTA, POT, ecc.) e con le indicazioni fornite in proposito da altri Enti (quali: Ministero Infrastrutture e Trasporti, Autorità Nazionale Anti Corruzione, Autorità di Regolazione dei Trasporti, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.).

Fermo restando l'obiettivo indicato dall'articolo 37 Cod. Nav., la comparazione oltre ad essere coerente con gli strumenti di pianificazione e programmazione portuali, deve garantire il rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discrezionalità, trasparenza e proporzionalità, in modo da riconoscere ai soggetti interessati le stesse opportunità concorrenziali ed è effettuata attraverso la misurazione dei seguenti **elementi**:

1. natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali (quali: impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza) sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico e privato, nonché la proposta di variazione in aumento del canone demaniale;

2. piano occupazionale, previsioni di utilizzo della manodopera temporanea (anche ex art.17 della Legge 84/1994), e piano di assorbimento del personale del concessionario uscente;
3. obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro-portuale e grado di coordinamento operativo del terminal con le infrastrutture stradali e con il sistema ferroviario, nonché sviluppo della modalità ferroviaria e variazione dell'impatto percentuale sul traffico;
4. sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto dall'impresa concorrente, livello di innovazione tecnologica (anche attraverso un partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività), utilizzo di fonti rinnovabili per l'esercizio delle attività, e progetti di integrazione delle attività volte a mitigare l'impatto delle attività industriali sulla città;
5. capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati, e di accesso al terminal alle compagnie di linea, ai caricatori ed agli operatori della logistica;
6. capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto e piano operativo di inizio attività che garantisca la miglior continuità produttiva.

L'elencazione dei criteri e dei parametri di valutazione dei suddetti elementi indicati negli Allegati nn. 4 e 5 del presente Regolamento, deve intendersi esplicativa e non esaustiva. I relativi valori, pesi e misure verranno declinati e riparametrati in base alla fattispecie e alle esigenze di sviluppo del porto individuate dall'Amministrazione e verranno resi noti in sede di avviso della procedura di evidenza pubblica (Articoli da 6 a 9 del presente Regolamento).

Per le concessioni di cui all'articolo 36 Cod. Nav., a parità di condizioni costituisce titolo preferenziale non essere in possesso di altro titolo concessorio per la stessa attività nello stesso porto, con esclusione dei casi di variazione al contenuto della concessione disciplinati all'articolo 18 del presente Regolamento. Per le richieste di concessioni aventi ad oggetto solo locali pertinenziali, a parità di utilizzo, il criterio per l'affidamento è l'aumento della componente base del canone demaniale.

Per le concessioni di cui all'articolo 18 della Legge, ferma restando la necessità di prevenire la concentrazione in capo ad un unico imprenditore della disponibilità di spazi eccessivamente ampi in ambito portuale nel rispetto del comma 7 dell'art. 18 della Legge, dovranno essere fatte salve le ipotesi in cui l'attività sia diversa da quella oggetto della concessione vigente al momento della presentazione dell'istanza e, alla luce dei sopra richiamati principi di parità di trattamento, non discrezionalità, trasparenza e proporzionalità, quelle avanzate ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. (variazioni al contenuto della concessione), per dimostrate ragioni di funzionalità o migliore fruizione della concessione già assentita o per comprovate esigenze economico/commerciali anche in relazione ad aree site in prossimità di quella già detenuta.

In sede di pubblicazione delle domande concorrenti, potrà essere assegnato a tutti gli istanti un termine, non superiore a 30 (trenta) giorni, per il deposito di ulteriore documentazione tecnico-amministrativa eventualmente occorrente per la comparabilità delle istanze. La documentazione integrativa eventualmente prodotta non può determinare alterazione sostanziale dell'istanza su cui è stato avviato il procedimento.

A conclusione della comparazione viene data notizia degli esiti della stessa ai concorrenti.

#### **Articolo 14 (Rilascio della concessione)**

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione, e nel caso di concessioni ex art.18 della Legge anche della Commissione Consultiva di cui all'art.15 della medesima legge, l'Autorità ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione.

Con la medesima comunicazione saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, determinato dall'Autorità con apposito provvedimento;
- la presentazione della cauzione.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio [licenza demaniale marittima (secondo l'apposito modello in uso dall'Autorità) o atto formale pluriennale].

Per gli atti concessori assentiti per un periodo superiore ai quattro anni, dopo il rilascio del titolo concessorio e ferma la decorrenza ivi stabilita, nel periodo massimo di 10 giorni dalla data della sua efficacia, l'Autorità immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario deve ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche ai fini della costruzione delle opere e dell'esercizio delle attività in concessione (es nulla osta paesaggistico, permesso a costruire, autorizzazione doganale ex art.19 del d.lgs.374/2000).

La licenza e l'atto formale sono soggetti al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

È fatta salva la possibilità dell'Autorità, nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 18 della Legge, di stipulare "accordi sostitutivi" della concessione demaniale, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 18, in caso di iniziative di maggior rilevanza da intendere, come tali, quelle che abbiano ad oggetto:

- a) la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, come definite dall'articolo 5, comma 9 della Legge;
- b) l'esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti o la realizzazione di altre opere fisse compresi magazzini portuali, gru e mezzi d'opera portuali, quando comportino il raggiungimento di rilevanti obiettivi, in aggiunta ai correnti traffici.

La durata dell'accordo sostitutivo è determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione dei programmi dei traffici ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Alle opere pubbliche realizzate dal concessionario, con fondi privati, a seguito anche della stipula di accordi sostitutivi di concessione demaniale, non si applica il D. Lgs. del 19 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.

Nei casi sopraelencati, l'accordo sostitutivo potrà determinare l'abbattimento dei canoni come disciplinato nel **Titolo V**.

L'accordo sostitutivo è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Le occupazioni tuttora vigenti in virtù di provvedimenti a carattere provvisorio ovvero di ordinanze, convenzioni, comunicazioni, verbali di consegna e/o titoli similari, possono essere

disciplinate mediante licenze di concessione ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. di durata fino al 31 dicembre 2012 da rilasciare senza formalità istruttorie, previa costituzione della cauzione di cui al successivo articolo 45 nonché del pagamento dei canoni dovuti, anche pregressi.

Laddove il perfezionamento del titolo dovesse protrarsi oltre il termine suddetto, la durata sarà estesa al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

Ai fini del rinnovo di dette concessioni, si applicano le disposizioni del successivo articolo 26.

Eventuali delocalizzazioni relative alle suddette occupazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'operatività portuale e/o per esigenze riconducibili comunque ad interessi pubblici saranno, ove possibile, disciplinate con il titolo concessorio come sopra indicato che terrà tuttavia conto della variazione intervenuta.

#### **CAPO IV (Altre concessioni)**

##### **Articolo 15 (Concessioni per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto)**

Chiunque intenda avanzare, anche ai sensi dell'art. 183 del Cod. Appalti, proposte per la realizzazione di strutture da dedicare alla nautica da diporto non previste dagli strumenti di programmazione già adottati, deve presentare apposita istanza al Presidente dell'Autorità seguendo le modalità indicate all'articolo 7. Alla domanda devono essere allegati un progetto di fattibilità (che deve indicare le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, ed essere corredato da uno studio con la descrizione del progetto e dei dati di impatto ambientale), la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e una relazione che specifichi le caratteristiche del servizio e della gestione.

Inoltre, deve essere allegata la ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria stabilite con appositi provvedimenti.

La proposta viene valutata entro novanta giorni e, in caso di valutazione positiva, il progetto di fattibilità proposto viene posto a base di gara alla quale è invitato il soggetto proponente.

In caso di istanze presentate ai sensi del D.P.R. n. 509/1997 e finalizzate ad occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime per la costruzione di strutture dedicate alla nautica da diporto, il procedimento settoriale delineato dal D.P.R. n. 509/1997 è coordinato con la normativa prevista dal Cod. Appalti.

Qualora l'AdSP intenda assentire in concessione aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale, al fine di realizzare strutture dedicate alla nautica da diporto previste negli strumenti di programmazione vigenti, predispone, ai sensi dell'art. 183 Cod. Appalti, apposito bando/avviso di gara finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti, l'istruttoria è curata dall'Ufficio Gare dell'Ente.

Il bando di gara, pubblicato - secondo l'importo dei lavori - con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, Cod. Appalti, pone a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'Autorità.

La pubblicazione del bando sostituisce le altre forme di pubblicità previste per il rilascio della concessione demaniale marittima.

**Articolo 16 (Concessioni di depositi costieri, oleodotti e opere connesse e per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti)**

Nel caso di istanza di concessione riguardante la realizzazione/ampliamento di depositi costieri, oleodotti, impianti bunker ed opere connesse che necessitino di autorizzazione ex articolo 52 Cod. Nav. nonché di impianti di distribuzione carburanti, l'istruttoria deve essere estesa anche alla Capitaneria di Porto competente, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco ed al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Ufficio Opere Marittime – che esprimersi, ognuno per quanto di competenza, in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza ex articoli 46, 47, 48 e 49 Reg. Cod. Nav.

Resta fermo quanto stabilito dalle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 09, prot. n. 6/5212, Class. A.2.50, in data 18.11.2005 e n. 52 prot. n. M- IT/PORTI /9273 in data 10.07.2012 per quanto attinente la liberalizzazione delle attività del settore energetico e la semplificazione dei procedimenti amministrativi ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 57 e 57 bis del Decreto Legge 9.2.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, con la Legge 07.04.2012 n. 35.

### **TITOLO III (Esecuzione della concessione)**

#### **Articolo 17 (Presentazione di domanda per costituzione di ipoteca – Art. 41 Cod. Nav.)**

Quando il concessionario intenda costituire ipoteca sulle opere da lui realizzate (o da realizzare) deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità mediante l'apposito modello di domanda pubblicato sul sito unitamente alla documentazione nello stesso indicata.

La domanda viene esaminata dalla Commissione di cui all'articolo 12.

Qualora non sussistano motivi ostativi e salva la eventuale altra documentazione occorrente, si procederà al rilascio dell'autorizzazione soggetta al pagamento delle relative spese di bollo a carico del richiedente.

#### **Articolo 18 (Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione – Art. 24 Reg. Cod. Nav.)**

Il concessionario che intenda apportare variazione nell'estensione nella zona concessa, nelle opere o nelle modalità di esercizio, deve farne preventiva richiesta al fine dell'ottenimento di autorizzazione o licenza suppletiva.

Il soggetto concessionario munito di titolo concessorio costituito da atto formale pluriennale, accordo sostitutivo, ovvero di licenza demaniale marittima, deve presentare al Presidente dell'Autorità domanda secondo il modello pubblicato sul sito, unitamente al **Modello D3** in bollo, utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. on line.

Qualora gli interventi non comportino modifiche al SID, non è richiesto il Modello D3.

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di modelli e dichiarazioni sostitutive, pubblicata sul sito dell'Autorità, nonché la seguente documentazione:

- 1)** n. 3 copie del progetto in conformità all'elenco allegato 1 al presente Regolamento;
- 2)** relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi su area demaniale marittima;
- 3)** computo metrico estimativo;
- 4)** piano economico e finanziario aggiornato (per le concessioni di durata superiore ad anni 4)
- 5)** ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
- 6)** la ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria stabilite con appositi provvedimenti.

Laddove non ancora prodotto il Modello D1, il richiedente può inoltrare il Modello D3 in formato cartaceo per poi produrre il Modello D1 completo di tutte le variazioni autorizzate.

Si procede quindi con l'istruttoria secondo quanto stabilito negli articoli 10 e 11.

Per gli interventi riguardanti modifiche non sostanziali come definite dal comma 2, secondo periodo, dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.) la pubblicazione sarà limitata alle sole osservazioni/opposizioni ed effettuata per un periodo di 20 (venti) giorni, presso l'Albo Pretorio on line dell'Autorità e quello del Comune competente.

In tutti gli altri casi, in sede di pubblicazione sarà possibile presentare anche domande in concorrenza.

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato, l'Autorità ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione suppletivo.

Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, che sarà stato determinato in via definitiva dall'Autorità con apposito provvedimento in relazione alle modifiche/ampliamenti apportati, ove dette modifiche comportino la necessità di rideterminare il canone;
- la presentazione della cauzione.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio suppletivo (licenza demaniale marittima o atto formale pluriennale).

Per gli atti concessori suppletivi relativi a titoli aventi una durata superiore ai quattro anni aventi ad oggetto l'ampliamento delle aree demaniali, dopo il rilascio del titolo concessorio suppletivo e ferma la decorrenza stabilita nel titolo principale, nel periodo massimo di 10 giorni, l'Autorità immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche (es. nulla osta paesaggistico, permesso a costruire, autorizzazione doganale ex art.19 del d.lgs.374/2000).

La concessione suppletiva è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Qualora le modifiche non comportino alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, l'Autorità formalizza apposita autorizzazione, non soggetta a registrazione, ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24 Reg. Cod. Nav. In tal caso, non è richiesto il parere del Comitato di Gestione.

Ogni tipo di variazione in aumento della concessione comporta comunque un adeguamento del canone, determinato proporzionalmente e commisurato a quello applicato nella concessione vigente; il relativo importo verrà richiesto nell'esercizio successivo alla data di accertamento della predetta variazione.

Nel caso di variazione in aumento accertata in sede di rinnovo il conseguente adeguamento del canone concessorio è determinato in base alle tariffe del vigente Regolamento.

Non rientrano nelle modifiche sostanziali tutte le variazioni che comportino una riduzione al complesso della concessione. Nel caso di riduzione della superficie si fa luogo alla pubblicazione limitatamente all'Albo Pretorio istituito presso il sito istituzionale dell'Autorità.

#### **Articolo 19 (Presentazione di domanda per subingresso – Art. 46 Cod. Nav.)**

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità mediante l'apposito modello di domanda pubblicato sul sito

unitamente al **Modello D4**<sup>1</sup> in bollo utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. on line. Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di modelli, dichiarazioni sostitutive ed attestazione avvenuto versamento delle spese di istruttoria indicate nel sito dell'Autorità nonché:

1. atto di vendita o altro idoneo titolo posto a base della richiesta, con clausola sospensiva esiti procedimento;
2. dichiarazione con la quale l'aspirante concessionario dichiara:
  - a) di accettare, senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nell'atto concessorio e gli obblighi del contratto stesso derivanti, come se fosse stato dallo stesso stipulato;
  - b) che lo stato di fatto dell'area in concessione corrisponde a quanto riportato negli elaborati grafici di cui alla concessione demaniale marittima in corso di validità;
  - c) di impegnarsi, incondizionatamente ed in solido al precedente concessionario, a versare eventuali conguagli/indennizzi che dovessero essere successivamente determinati per la concessione.

L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica indicata e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, l'Autorità sospende il termine del procedimento e provvede a darne comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intende respinta.

L'integrazione documentale viene richiesta una sola volta dall'Autorità. Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia comunque carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con lettera al concessionario/richiedente a firma del Presidente ed il relativo procedimento viene archiviato. L'archiviazione del procedimento non impedisce la successiva presentazione di una nuova domanda. In ogni caso non si dà luogo alla pubblicazione di domande incomplete.

La richiesta di subingresso non potrà essere presentata dal concessionario individuato a seguito di procedura comparativa di cui al precedente articolo 13 prima che siano interamente trascorsi 2 (due) anni dalla data di validità della concessione. Il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti generali, tecnici e professionali del subentrato.

La domanda completa, esperita con esito positivo la valutazione preliminare della stessa da parte della Commissione istruttoria di cui al precedente art. 12, è pubblicata nel sito internet dell'Autorità e presso l'Albo pretorio del Comune competente, ai sensi dell'articolo 18 del Reg. Cod. Nav., per un periodo non inferiore a venti (20) giorni per la presentazione di osservazioni/opposizioni.

---

<sup>1</sup> Per la corretta compilazione del Modello D4, il concessionario deve indicare nei campi "Numero concessione" e "Dati del concessionario – Ragione sociale/denominazione", rispettivamente il numero di registro della concessione (riportato in alto a sinistra del titolo) e la denominazione della società come indicata nel Modello D1 prodotto in precedenza.

Esperito il termine di pubblicazione, la domanda e le eventuali osservazioni/opposizioni pervenute vengono esaminate dalla Commissione Istruttoria di cui all'articolo 12.

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione, salva la eventuale altra documentazione occorrente, l'Autorità ne darà comunicazione all'interessato, si procederà al rigetto delle osservazioni/opposizioni presentate e si darà seguito al rilascio della licenza di subingresso.

Sulle osservazioni/opposizioni decide comunque l'Autorità alla luce delle considerazioni della Commissione Istruttoria di cui all'articolo 12.

Nel caso di mancato perfezionamento delle procedure di acquisizione di cui ai commi precedenti, si darà corso al diniego al subingresso.

La licenza di subingresso è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

#### **Articolo 20 (Presentazione della domanda per affidamento ad altri soggetti di attività oggetto della concessione – Art. 45 bis Cod. Nav.)**

Quando il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondarie nell'ambito della concessione, deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità mediante l'apposito modello di domanda pubblicato sul sito unitamente al **Modello D6** in bollo.

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di modelli e dichiarazioni sostitutive, indicata sul sito dell'Autorità, nonché:

- 1) scrittura privata relativa all'affidamento in gestione dell'attività;
- 2) copia Atto costitutivo e/o Statuto (in caso di Associazione, Ente, etc.);
- 3) ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria stabilite con appositi provvedimenti.

L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

La domanda viene esaminata dalla Commissione di cui all'articolo 12 e qualora non sussistano motivi ostativi, si procede al rilascio dell'autorizzazione non soggetta ad imposta di registro.

#### **Articolo 21 (Durata della concessione)**

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima ai sensi dell'articolo 8 Reg. Cod. Nav. ed hanno durata ordinaria di anni quattro ferma rimanendo la possibilità di rilasciarle per periodi di tempo inferiori per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Durata superiore a quella del quadriennio potrà essere determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione.

## **Articolo 22 (Cessazione della concessione)**

Ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav. scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione di mora.

La cessazione della concessione demaniale marittima può anche essere determinata da:

- rinuncia espressa del concessionario;
- decadenza dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 47 Cod. Nav.;
- revoca dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'articolo 21 quinquies della Legge n. 241/90 e successive modifiche;
- revoca dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della Legge (mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della stessa disposizione).

Ai sensi dell'articolo 49 Cod. Nav., salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione e dall'articolo 42 Cod. Nav., quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili erette sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, restano acquisite allo Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compreso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Autorità (quale "Autorità concedente") di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato.

La riduzione in pristino deve essere operata a cura e spese del concessionario stesso; ove costui non vi provveda, l'Autorità potrà operarla d'ufficio ai sensi dell'articolo 54 Cod. Nav.

La comunicazione della rinuncia alla concessione deve essere presentata al Presidente dell'Autorità mediante l'apposito modello pubblicato sul sito unitamente al **Modello D8**, in carta semplice.

## **Articolo 23 (Revoca)**

L'Autorità può revocare una concessione oltre che nei casi indicati dall'articolo 21 quinquies della legge n. 241/90:

- a) per interessi pubblici incompatibili con la concessione stessa;
- b) per il venir meno dei presupposti, soggettivi od oggettivi, che ne avevano consentito il rilascio.

L'intendimento di procedere alla revoca deve essere comunicata dal Presidente dell'Autorità all'interessato, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla Legge n. 241/90, in uno con la relativa comunicazione di avvio del procedimento, assegnando all'interessato un termine congruo per far pervenire le proprie deduzioni in merito. Scaduto il suddetto termine senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Ufficio Demanio sottoporrà al Presidente, per la firma, il provvedimento di revoca opportunamente motivato.

In caso di revoca della concessione, se le opere realizzate dal concessionario vengono acquisite in proprietà dello Stato, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 42 Cod. Nav. e sempre che non sia diversamente stabilito, spettano al concessionario tante quote parti del costo sostenuto per la loro realizzazione, come determinato in sede di collaudo, quanti saranno gli anni mancanti al termine di scadenza che era stato fissato per la durata della concessione.

Rimane ferma, in tal caso, la facoltà dell’Autorità di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione in pristino, nelle forme sopra viste.

In caso di revoca parziale, si fa luogo ad un’adeguata riduzione del canone, salva la possibilità del concessionario di rinunciare alla concessione entro il termine di cui all’articolo 44, comma 1, Cod. Nav.

In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto dall’ammontare degli effettuati ammortamenti.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla Legge, il concessionario, o chi per esso, è in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l’Autorità l’avrà diffidato, fissando il termine e indicando dettagliatamente il lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l’Autorità può ritenere le somme relative sulla cauzione.

Per le concessioni disciplinate con atto formale, la revoca è autorizzata dal Comitato di Gestione.

#### **Articolo 24 (Decadenza)**

L’Autorità potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell’art. 47 del Cod. Nav., in presenza delle circostanze ivi elencate e, in particolare, di quelle appresso esemplificate:

- la mancata esecuzione delle opere previste nell’atto di concessione, oppure l’esecuzione di opere non previste nell’atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi; oppure, ancora l’avvenuta ed inescusabile occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio;
- il mancato utilizzo, senza valido motivo, delle aree e/o dei beni in concessione secondo l’uso assentito, per periodi tali da far rientrare decaduto l’interesse del concessionario, oppure aver fatto un cattivo uso dei beni medesimi;
- l’aver adibito le aree e/o dei beni in concessione ad un utilizzo diverso da quello assentito senza autorizzazione preventiva dell’Autorità.
- la mora nel pagamento anche solo di una annualità del canone demaniale e dei suoi accessori (nei termini di cui all’art. 29 del presente Regolamento);
- l’avvenuto subingresso e/o affidamento della concessione a terzi senza aver preventivamente richiesto o ottenuto, rispettivamente, la licenza di subingresso o l’autorizzazione all’affidamento di cui agli articoli 19 e 20 del presente Regolamento;
- la grave e mancata reiterata inosservanza degli obblighi di cui l’atto concessorio fa carico al concessionario;
- per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui all’articolo 18, comma 6, lettera a), della Legge.

Si applicano alla decadenza per quanto compatibili, le disposizioni e le procedure previste per la revoca.

Per le concessioni disciplinate con atto formale, la decadenza è autorizzata dal Comitato di Gestione.

## **Articolo 25 (Rinuncia)**

La rinuncia alla concessione deve essere formalmente comunicata mediante l'utilizzo del Mod. «D8» *“formato cartaceo”*, compilato in tutte le sue parti.

Detto modello prevede l'impegno del concessionario a sgomberare la zona occupata - riconsegnandola in pristino stato entro il termine indicato dallo stesso - laddove l'Amministrazione non ritenga di voler acquisire le opere realizzate al Pubblico Demanio Marittimo.

Qualora il concessionario non esegua lo sgombero della zona occupata, l'Autorità può provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza. Il concessionario deve rimborsare le eventuali spese nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 84 Cod. Nav.

Alternativamente l'Autorità può rivalersi sulle somme ricavate dalla vendita dei materiali o delle attrezzature insistenti all'interno dell'immobile ovvero sulla zona demaniale in concessione; vendita che l'Autorità andrà ad eseguire, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Autorità potrà imporre il rimborso.

Resta fermo ed impregiudicato l'obbligo del concessionario di corrispondere il canone per tutto il periodo di occupazione degli spazi portuali.

## **Articolo 26 (Presentazione della domanda di rinnovo)**

Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Il concessionario, nel caso in cui non produca domanda di rinnovo, dovrà procedere, alla scadenza del titolo concessorio, allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all'AdSP.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Autorità provvederà d'ufficio allo sgombero, con diritto a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario; il tutto salvo che l'Autorità non ritenga di mantenere le aree ed i beni nello stato in cui gli sono stati pervenuti, con facoltà di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav.

In caso di mancato rilascio è dovuto l'indennizzo risarcitorio pari al 200% del canone dovuto, ai sensi dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i., dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno di conclusione delle operazioni di sgombero dell'area in questione.

Il concessionario interessato al rinnovo, deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità mediante l'apposito modello pubblicato sul sito unitamente al **Modello D2** in bollo – ovvero Modello D1 ove non ancora prodotto – utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. on line da far pervenire agli Uffici dell'Autorità almeno (4) quattro mesi prima della scadenza del titolo concessorio.

Rimane comunque in facoltà della AdSP vagliare le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati.

Tuttavia, nel caso in cui la domanda sia prodotta tardivamente ovvero in qualunque altra ipotesi di ritardo da parte del concessionario nel porre in atto gli adempimenti previsti, il concessionario è tenuto al pagamento – anche se, in conseguenza della comparazione ex art. 37 Cod. Nav., l'istanza del titolare non fosse accolta – di un indennizzo pari al 200% del canone dovuto, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di conclusione dell'iter istruttorio,

ai sensi dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i. (indennizzo successivo alla scadenza del titolo).

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di modelli e dichiarazioni sostitutive, pubblicata nel sito dell'Autorità nonché copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria stabilite con appositi provvedimenti.

Qualora nel corso di vigenza della concessione oggetto di rinnovo siano state apportate modifiche autorizzate ex art. 24 Reg. Cod. Nav. ovvero siano intervenuti subingressi e/o variazioni societarie, alla domanda deve essere allegata una nuova planimetria aggiornata a firma di tecnico abilitato.

In caso contrario, è sufficiente produrre copia, in cinque esemplari, degli elaborati grafici allegati al titolo da rinnovare.

Al rinnovo delle licenze di concessione demaniale fino alla durata di quattro anni, provvede formalmente il Presidente dell'Autorità.

#### **a) Diniego della domanda**

Qualora l'Autorità rigetti la domanda di rinnovo, la decisione negativa, fermo restando l'adempimento di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sarà comunicata con provvedimento espresso e motivato.

Sono fatti salvi, in tal caso, eventuali diritti relativi al pagamento di canoni e/o conguagli residui, non ancora corrisposti dal concessionario scaduto. Il concessionario deve procedere allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all'AdSP, onde non incorrere nelle conseguenze di cui ai paragrafi precedenti.

In ogni caso potranno costituire motivi legittimi per negare il rinnovo, oltre a preminenti esigenze di pubblico interesse incompatibili, le risultanze dell'attività di controllo eseguita, dall'Autorità o da altre pubbliche Autorità, dalla quale risultino le mancanze o gli abusi costituenti cause di decadenza dalla concessione.

#### **b) Accoglimento della domanda**

Nel caso in cui, invece, l'Autorità intenda accogliere la domanda di rinnovo, procederà tempestivamente alla sua pubblicazione secondo le procedure indicate nell'articolo 10 in relazione alla tipologia di concessione e ciò in attuazione dell'art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha abrogato il secondo comma dell'articolo 37 Cod. Nav.

Nel caso di domanda concorrente si procede ai sensi degli articoli 10, 11 e 13.

Nel caso non intervengano domande concorrenti, si procederà, il prima possibile, al rinnovo formale della concessione, mediante rilascio di un nuovo titolo concessorio per il periodo in esso stabilito.

Solo nelle more della procedura di rinnovo è consentito al concessionario proseguire legittimamente nell'utilizzo e nell'occupazione delle aree già avute in concessione, alle medesime condizioni previste nel titolo concessorio scaduto e di cui egli ha chiesto il rinnovo, salvo comunicazione in senso contrario dell'Autorità.

### **Articolo 27 (Durata delle concessioni ad uso turistico ricreativo)**

Le concessioni ad uso turistico e ricreativo in scadenza prima del 31.12.2020, sono prorogate fino a tale data, in applicazione dell'articolo 34 *duodecies*, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, compatibilmente comunque con i programmi di sviluppo portuale nel caso di interferenza con le occupazioni in essere.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie/amministrative necessarie alla formalizzazione degli atti di proroga, si fa riferimento alle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 6105, Class. A.2.50, in data 6.5.2010 e 57 Class. A.2.50, del 15.01.2013.

I titoli per i quali sia prevista una scadenza entro la data del 31.12.2020 verranno perfezionati mediante il rilascio, senza formalità istruttorie, di una licenza di concessione di proroga.

Nel caso di interferenze con i piano di sviluppo portuali, nella licenza verrà apposta specifica clausola di salvaguardia con la quale il concessionario si impegna a rilasciare l'area al momento dell'attuazione di tali programmi ai sensi dell'articolo 42, comma 2 Cod. Nav.

Il concessionario è tenuto alla registrazione dell'atto così perfezionato, previo pagamento della tassa di registrazione derivante dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei canoni dovuti fino alla nuova scadenza e l'ammontare dei canoni per i quali la tassa è già stata corrisposta in sede di registrazione del titolo concessorio.

## **TITOLO IV (Occupazioni dei beni demaniali e altri usi del demanio)**

### **Articolo 28 (Anticipata occupazione)**

Nei casi previsti dai CAPI I e II, l'aspirante concessionario, nelle more del completamento dell'istruttoria, può richiedere, per motivate ragioni di urgenza, l'anticipata occupazione delle aree e degli specchi acquei oggetto dell'istanza di concessione.

La domanda per l'anticipata occupazione deve essere presentata al Presidente dell'Autorità mediante l'apposito modello pubblicato sul sito unitamente al **Modello D5** in bollo con indicazione delle ragioni d'urgenza, cui deve essere allegata, nei casi dove si prevede la realizzazione di opere edilizie/impiantistiche e/o di trasformazione/adeguamento di pertinenze demaniali marittime, una relazione illustrativa che giustifichi l'urgenza a firma di tecnico abilitato nonché una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato nel caso la concessione fosse negata.

Il modello D5 non deve essere presentato se l'anticipata occupazione sia già stata richiesta in sede di presentazione del Modello D1.

Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Autorità, trascorso il termine ultimo di pubblicazione e acquisito il necessario parere tecnico sulla congruità del progetto, previa costituzione di apposita cauzione autorizza l'immediata occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, mediante formalizzazione di apposito atto di sottomissione che resta comunque subordinato all'osservanza delle condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

L'Autorità può determinare e chiedere il canone, anche di natura provvisoria, fin dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Nel caso di positivo esito dell'istruttoria e di rilascio dell'atto formale, la decorrenza della concessione rimane fissata dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

L'atto di sottomissione è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Per le domande aventi ad oggetto locali pertinenziali o concessioni di durata non superiore ai quattro anni che non comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione, l'autorizzazione all'anticipata occupazione può essere rilasciata tramite verbale di consegna ex art. 34 Reg. Cod. Nav., con il quale si fa luogo anche al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 38 Cod. Nav.

### **Articolo 29 (Occupazioni Temporanee)**

Per occupazioni temporanee si intendono, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di breve durata, che non prevedano opere inamovibili, contingenti e non ripetitive, relative ad operazioni portuali, servizi portuali, manifestazioni sportive e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli dall'Autorità, con esclusione della materia del deposito merci in banchina, fatta oggetto di separata disciplina.

Dette occupazioni devono essere autorizzate dall'Autorità previa presentazione, entro il termine di dieci giorni prima della data del loro inizio, di domanda in bollo al Presidente dell'Autorità. È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'autorizzazione, previa istruttoria dell'Ufficio Autorizzazioni, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità – entro i limiti spaziali e temporali in essa stessa indicati – sentito, ove necessario, il parere di eventuali Enti/Amministrazioni esterni interessati tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nn. 90 e 99, rispettivamente datate 27.7.1999 e 15.5.2000. Nel titolo autorizzativo saranno indicate le prescrizioni a cui l'istante dovrà attenersi, il canone da corrispondere e la cauzione da prestare, salva diversa facoltà dell'Autorità.

### **Articolo 30 (Occupazioni particolari)**

In caso di richieste di concessione riguardanti l'installazione/posizionamento di sportelli automatici tipo bancomat o similari, macchine per la distribuzione di cibi e bevande, etc., i richiedenti devono presentare al Presidente dell'Autorità domanda secondo il modello pubblicato sul sito inerente la concessioni ex articolo 36 cod. nav. unitamente al **Modello D1** in bollo utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. on line.

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di modelli e dichiarazioni sostitutive, pubblicata nel sito dell'Autorità.

L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

La concessione, ove accoglibile in relazione alla compatibilità con gli usi delle aree/beni richiesti, viene rilasciata sotto forma di licenza per un periodo fino a quattro anni.

Ai fini istruttori, di comparazione e rilascio del titolo, si applicano gli articoli 10,11, 13 e 14.

### **Articolo 31 (Realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo)**

Chiunque intenda realizzare nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo ai sensi dell'art. 55 del Cod. Nav., deve presentare domanda in bollo al Presidente dell'Autorità mediante l'apposito **Modello D7** completo dello stralcio cartografico tecnico e della planimetria del rilievo planimetrico in coordinate Gauss-Boaga – fuso ovest.

Al Modello così predisposto, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) titolo di proprietà della/e particella/e confinanti con il demanio marittimo interessata/e dalla costruzione;
- 2) in caso di Società, Ente, etc., certificazione societaria;
- 3) n. 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- 4) n. 5 copie della planimetria dell'area interessata in scala 1:500 con ubicazione dell'opera nei riguardi della fascia demaniale marittima;
- 5) n. 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare a firma di tecnico abilitato;
- 6) ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria che verranno stabilite annualmente con appositi provvedimenti.

L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora non sussistano motivi ostativi e salva l'eventuale presentazione di altra documentazione occorrente, la pratica viene opportunamente istruita e, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, si provvede al rilascio di apposita autorizzazione.

Qualora, decorsi novanta giorni dalla data della presentazione della domanda, l'Autorità non si sia pronunciata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della Legge 241/90 e della Tabella C allegata al D.P.R. n. 300/92.

L'autorizzazione ex articolo 55 Cod. Nav. è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

### **Articolo 32 (Difforme utilizzazione dal titolo concessorio e abusiva occupazione)**

L'Autorità nello svolgimento dell'attività di controllo propria o di altre Autorità o su segnalazione di Terzi in genere, verifica la sussistenza di eventuali abusi ai danni del demanio marittimo e del mare territoriale rientranti nella propria competenza.

L'abuso può consistere a titolo esemplificativo, in:

- 1) occupazione e/o realizzazione di manufatti su aree e/o beni demaniali marittimi, da parte di non aventi titolo concessorio;
- 2) occupazione, da parte di concessionari, di aree demaniali marittime eccedenti quelle loro concesse;
- 3) realizzazione, da parte di concessionari, di manufatti non previsti dalla concessione su aree demaniali marittime loro concesse;
- 4) utilizzazione difforme rispetto al titolo concessorio e autorizzatorio da parte dei titolari/beneficiari del provvedimento;
- 5) effettuazione, in atto o terminato, di qualsivoglia lavoro o costruzione, all'interno di aree in concessione, da parte degli stessi concessionari o di terzi, in mancanza però delle relative autorizzazioni.
- 6) realizzazione di nuove opere in proprietà privata, in prossimità del confine demaniale marittimo, senza la prescritta autorizzazione ex articolo 55 Cod. Nav.

Tutti i casi evidenziati verranno denunciati alle competenti Autorità (giudiziaria e di polizia), prefigurando la violazione degli articoli 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav. e/o delle altre disposizioni eventualmente violate.

Sulla base dei dati in esso contenuti e sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, l'Autorità provvederà a comunicare all'interessato, ai sensi della Legge n. 241/90, l'avvio del procedimento rivolto all'emissione dell'ingiunzione di sgombero di cui all'articolo 54 Cod. Nav., (ed, eventualmente, del parallelo procedimento per dichiarare la decadenza dalla concessione), assegnando all'intimato un termine congruo per far prevenire le proprie deduzioni in merito.

Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Autorità provvederà a notificare l'ingiunzione di sgombero, opportunamente motivata.

Tale provvedimento, dopo breve illustrazione dell'antefatto e della motivazione, conterrà l'intimazione categorica a provvedere alla riduzione in pristino stato del demanio marittimo entro un termine ritenuto congruo per tale adempimento, decorrente dalla notifica del provvedimento

medesimo; conterrà altresì l'avviso che, non ottemperandovi spontaneamente l'intimato, provvederà d'ufficio la stessa Autorità, con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.

L'Autorità inoltre provvederà a richiedere gli indennizzi per abusiva occupazione, dovuti per legge, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della Legge n. 494/93, e precisamente:

- una somma pari al canone, maggiorato del 200% per le forme di abusiva occupazione;
- una somma pari al canone, maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.

Quando precede non impedisce all'Autorità, ove l'innovazione sia stata realizzata da un concessionario su aree in concessione e l'interessato fornisca elementi dai quali sia possibile ricavare un giudizio di compatibilità con gli usi pubblici marittimi, di regolarizzare l'innovazione stessa, includendola nel titolo concessorio, con gli eventuali conseguenti adeguamenti della misura del canone e degli altri obblighi.

### **Articolo 33 (Verifica del rispetto dei termini della concessione )**

Fermo restando la verifica di cui al comma 6, dell'art. 16 della Legge, l'Autorità, per le concessioni di durata superiori ad anni quattro, verifica ogni due anni l'attuazione del piano industriale, l'esecuzione del programma degli investimenti e del piano occupazionale, nonché di quanto indicato nella istanza in base ai criteri di valutazione allegati al presente Regolamento.

Il concessionario a tal fine redige e deposita una relazione sull'attuazione del piano industriale, l'esecuzione del programma degli investimenti e del piano occupazionale e del rispetto degli altri impegni assunti con la stipula del titolo concessorio, entro il 31 dicembre del terzo anno dalla data di assentimento della concessione, e successivamente entro il 31 dicembre con cadenza biennale.

### **Art. 33 bis (Segnalazione stato di pre-crisi/crisi aziendale)**

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare annualmente all'AdSP, entro il 30 giugno di ciascun anno di durata della concessione, le risultanze delle verifiche svolte dagli organi di controllo societari, dal revisore contabile e dalla società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, circa l'esistenza di fondati indizi della crisi della ditta concessionaria, rilevati sulla scorta degli indici di allerta di cui al c.2, dell'art.13, del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".

La mancata comunicazione, da parte del concessionario, dell'esistenza di fondati indizi della crisi aziendale, può comportare l'avvio del procedimento di decadenza della concessione.

## **TITOLO V (Disciplina dei canoni demaniali e della cauzione)**

### **Articolo 34 (Canoni di concessione demaniale)**

Alle concessioni demaniali marittime – aventi qualunque forma amministrativa (“licenza”, “atto formale”, “accordo sostitutivo di concessione”) – si applicano le misure dei canoni previsti nell’apposito Regolamento adottato dall’Autorità.

In caso di successiva emanazione di Ordinanze che modifichino e/o sostituiscano e/o integrino la disciplina oggi vigente in materia di canoni, il richiamo ai provvedimenti testé effettuato si intenderà automaticamente esteso alle nuove ordinanze, senza necessità di apportare alcuna modifica al presente Regolamento.

Ai canoni relativi a tutte le concessioni e ad ogni altra utilizzazione soggetta alla medesima disciplina, verrà applicata la variazione derivante dall’applicazione dell’indice ISTAT, annualmente comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai sensi dell’art. 04 della Legge 4 Dicembre 1993, n. 494.

La misura del canone deve sempre essere rapportata all’anno solare.

### **Articolo 35 (Canone per occupazioni temporanee)**

Per le occupazioni temporanee consentite dall’Autorità ai sensi dell’art. 29 del presente Regolamento, si applicano i canoni stabiliti dalla stessa Autorità in vigore all’anno solare in cui avviene l’occupazione stessa per quella tipologia di occupazione, frazionati in trecentosessantacinquesimi (/365) per quanti sono i giorni dell’occupazione temporanea e fatta salva l’applicazione del canone minimo infrannuale previsto.

### **Articolo 36 (Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento)**

All’inizio dell’anno, dopo aver avuto formale comunicazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’aggiornamento Istat previsto dall’art. 04 della Legge 494/93, l’Autorità provvede a formalizzare la richiesta di pagamento del canone annuo di competenza.

Qualora la comunicazione dell’aggiornamento Istat non dovesse pervenire entro il 31 marzo, l’Autorità procederà comunque con l’emissione della determina di pagamento di importo uguale a quello dell’anno precedente, da intendere come liquidazione provvisoria e salvo conguaglio da richiedere non appena sarà stato possibile determinare il canone aggiornato, con le medesime forme e procedure qui previste.

Il canone di concessione, completo degli eventuali accessori, deve essere pagato entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, tramite versamento sul conto corrente bancario intestato all’Autorità le cui coordinate saranno indicate nella determina inviata al concessionario.

In caso di ritardo nella suddetta corresponsione, l’Autorità provvederà ad applicare un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 4 punti - ridotti a 2 punti dal 01.01.2014 - oltre che al formale sollecito del pagamento ed alla intimazione che, non ottemperando, potranno determinarsi le circostanze per dichiarare la decadenza della concessione e per procedere alla escussione della cauzione di cui all’articolo 45 del presente Regolamento. Gli interessi per

ritardato pagamento non sono dovuti se il loro ammontare non supera euro 100,00 (cento/00); tale disposizione ha effetto dal 01.01.2012.

Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento del canone, l'Autorità provvede ad inoltrare al concessionario fino ad un massimo di due solleciti.

Decorsi 20 (venti) giorni dal secondo sollecito senza che il concessionario o utilizzatore temporaneo di area demaniale abbia provveduto al pagamento del canone richiesto, l'Autorità potrà procedere all'incameramento della cauzione ed all'ingiunzione, eventualmente, al rilascio dei beni occupati ai sensi dell'articolo 54 Cod. Nav.

Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità potrà procedere, ai sensi R.D. 14 Aprile 1910, n. 639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone residuo, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese.

A scadenza del termine indicato nell'atto ingiuntivo, l'Autorità attiverà le procedure esecutive di cui al R.D. n. 639/1910 sopra citato.

È in facoltà della Autorità avviare altresì il procedimento di decadenza dalla concessione disciplinato in dettaglio dall'articolo 24 del presente Regolamento.

### **Articolo 37 (Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone)**

Per le concessioni di notevole rilevanza e nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali, ovvero di strutture di difficile rimozione, è previsto che durante la concessione si sviluppi la progettazione, la realizzazione delle opere progettate e la gestione delle attività all'interno delle medesime.

In tal caso nel periodo di durata della concessione possono essere individuate due fasi e prevedere un canone diverso per ciascuna di esse: la fase di cantiere e quella di gestione e/o fase di esercizio dell'attività.

La fase di cantiere può comprendere:

- a) la definizione della progettazione esecutiva, l'espletamento dei procedimenti di gare e appalti, ove necessario e, infine, l'acquisizione delle relative autorizzazioni;
- b) la realizzazione (demolizione, restauro, bonifiche, riqualificazioni ambientali, ecc.) delle opere, fino al collaudo attestante l'agibilità delle medesime ai fini della destinazione funzionale progettata.

La durata della parte a) verrà concordata tra l'Autorità ed il richiedente in base alle specifiche progettuali ed autorizzative.

La durata della parte b) dovrà essere collegata al crono-programma dei lavori presentato dal richiedente, il quale si impegna a rispettare le tempistiche in esso previste.

Qualora in sede di rilascio della concessione, non si sia provveduto preventivamente alla individuazione di tali tempistiche, ovvero il richiedente non abbia provveduto alla presentazione del crono programma dei lavori in attesa della progettazione definitiva, tale periodo viene complessivamente individuato dall'Autorità e non potrà comunque essere superiore ad un massimo di 5 (cinque) anni, periodo che potrà essere eventualmente rideterminato non appena

verrà prodotto il citato crono programma, fermo restando il periodo massimo di 5 anni già stabilito.

Il rispetto di tale piano sarà oggetto di verifica semestrale da parte dell'Autorità, in contraddittorio con la concessionaria, e sarà garantito attraverso la previsione di penali da applicare in caso di ritardo, eventualmente rivalendosi sulla cauzione costituita dalla concessionaria.

Il crono programma potrà essere modificato solo previa autorizzazione dell'Autorità per cause di forza maggiore che impediscano il rispetto delle tempistiche in esso previste ovvero a causa del differimento delle consegne delle aree dovuto a motivi imputabili all'Autorità.

In considerazione del fatto che durante tale fase non vengono svolte attività di tipo commerciale e/o attività lucrative e che le superfici concesse/consegnate sono aree scoperte e/o specchi acquei liberi sui quali devono essere realizzate le opere ed allestite le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della concessione, a tutte le superfici concesse si applicano le misure unitarie base di canone di cui al D.I. 19 luglio 1989 previste per le aree scoperte e per gli specchi acquei liberi, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e/o dalla prima consegna delle aree sempreché non sopravvenga prima di tale periodo utilizzazione lucrativa della concessione, stabilendo che in tal caso sarà dovuto il canone a regime previsto per la fase di gestione.

La fase di gestione e/o fase di esercizio dell'attività comprende il periodo intercorrente tra la fine dei lavori (collaudo) e il termine di scadenza della concessione, in cui è previsto che il concessionario eserciti l'attività oggetto della concessione.

Durante tale fase il concessionario dovrà altresì provvedere alla manutenzione di tutti i beni concessi e di quelli dal medesimo realizzati.

Il canone per tale periodo concessorio è determinato in base alle misure previste nell'apposito Regolamento e per la corrispondente tipologia di attività.

### **Articolo 38 (Riduzione del canone in conseguenza di investimenti privati per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione)**

Nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, come definite all'articolo 5, comma 9, della Legge, ovvero di strutture di difficile rimozione, il canone, limitatamente alle zone interessate dalle opere, è ridotto, rispettivamente, del 50% e del 25%.

Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la misura complessiva del canone riferito all'intera area da assentire è ridotto del 50%.

Nel caso in cui una delle due ipotesi interviene in corso di concessione vigente, sia sulla zona già assentita che in ampliamento e correlata alla medesima, la misura complessiva del canone riferito all'intera area (comprensiva sia dell'area e delle opere già assentite che di quella in ampliamento e/o da realizzare) è ridotto, rispettivamente, del 50% e del 25%.

Qualora ricorrano entrambe le ipotesi la misura complessiva del canone riferito all'intera area da assentire è ridotto del 50%.

Comunque, l'importo del canone non può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al minimo (D.I. 19 luglio 1989).

La domanda è sottoposta all'esame della Commissione di cui al precedente articolo 12, che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti. Il beneficio sarà accordato a condizione che per la realizzazione delle suddette opere non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE e previa valutazione della pertinente documentazione presentata ai sensi del presente Regolamento.

L'investimento effettuato dal concessionario sarà ammesso a decomputo nella misura stabilita dalla Commissione e, in ogni caso, nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso. In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso che, in caso di revoca e/o decadenza e/o di cessazione della concessione per altre legittime ragioni, le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione.

La durata della concessione o di un "accordo sostitutivo di concessione", di cui al precedente articolo 14 del presente Regolamento sarà determinata anche con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione ed al periodo di riparazione dell'investimento.

Restano comunque a carico del concessionario gli interventi di straordinaria e ordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione di tali beni che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore senza arrecare oggettive miglie ai beni demaniali marittimi concessi.

### **Articolo 39 (Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall'Autorità, dallo Stato e da altri enti pubblici)**

Il canone può essere ridotto fino al 50% della misura normalmente determinata in base al presente Regolamento, in presenza di eventi straordinari tali da arrecare al concessionario un danno di eccezionale gravità, nonché dipendenti dall'Autorità, dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di pubblico interesse (lavori, aree di cantiere, ecc.) tali da comportare una limitazione e/o una minore utilizzazione del bene in concessione di cui agli artt. 42, 44 e 45 cod. nav., purché ciò non comporti la corresponsione di un canone inferiore ai limiti minimi di cui al D.l. 19 luglio 1989 e s.m.i. In tale caso si applica il minimo.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio e, in ogni caso, la riduzione operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà superare il 50% dell'ammontare del canone base.

Il concessionario presenta all'Autorità la domanda per la riduzione di canone nella quale illustra l'evento verificatosi, i danni subiti e/o l'inagibilità, totale o parziale, delle aree e dei beni oggetto di concessione.

La domanda è sottoposta all'esame della Commissione di cui al precedente articolo 12, che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.

Nel caso in cui il concessionario oltre alla riduzione chieda, ove del caso, l'autorizzazione ad effettuare lavori di ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, alla domanda dovrà essere allegata:

- 1) perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che documenta i danni subiti e documentazione fotografica;
- 2) progetto e relazione tecnica sull'intervento di ripristino;
- 3) computo metrico estimativo dei lavori.

La domanda è sottoposta all'esame della Commissione di cui al precedente articolo 12, che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.

Gli eventi in questione potranno eventualmente determinare, su richiesta del concessionario ed in caso di favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ripristino del danno e dei lavori necessari, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o la cessazione della concessione.

L'autorizzazione, sia per la riduzione del canone che per l'esecuzione dei lavori, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità.

#### **Articolo 40 (Variazioni del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi, anche di tipo infrastrutturale, effettuati da parte dell'Autorità su beni in concessione)**

Nel caso in cui vengano eseguiti da parte dell'Autorità interventi di straordinaria manutenzione e/o interventi migliorativi, anche di tipo infrastrutturale, su aree o beni in concessione, l'ammontare del canone sarà rivisto per tenere conto dell'aumentato valore dell'area o bene concessi.

In particolare, sarà applicata al canone una maggiorazione, su base annua, pari al 4% del valore dell'investimento per una durata di 25 anni, salva diversa facoltà dell'Autorità.

In caso di rinnovo della concessione e/o di variazione nell'identità giuridica del concessionario durante tale periodo (25 anni), il vincolo permarrà comunque, per il periodo residuo, a carico del concessionario stesso o del nuovo concessionario.

Qualunque sia l'entità dell'investimento effettuato dall'Autorità, il canone complessivo derivante dalla maggiorazione del 4% non potrà superare il 200% del canone base.

#### **Articolo 41 (Variazione del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione e/o di interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari)**

Nel caso in cui vengano eseguiti da parte del concessionario interventi migliorativi e/o interventi di straordinaria manutenzione su aree o beni in concessione, l'ammontare del canone potrà eventualmente essere rivisto al ribasso dall'Autorità per tenere conto delle ulteriori utilità che tali lavori consentono ai fini demaniali marittimi. Il beneficio sarà accordato a condizione che per i suddetti lavori non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE e previa autorizzazione espressa dei lavori da parte dell'Autorità a seguito di valutazione della documentazione presentata ai sensi del successivo articolo 43 del presente Regolamento.

L'investimento effettuato dal concessionario, sarà ammesso a decomputo nella misura stabilita dalla Commissione di cui al precedente articolo 12 e, in ogni caso, nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso. In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere del successivo esercizio e cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso che a tali momenti le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione.

Gli interventi migliorativi in questione potranno determinare, su richiesta dell'interessato ed in caso di favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici e l'eventuale presenza di domande di concessione concorrenti, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ammortamento degli investimenti necessario, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o la cessazione della concessione per altre legittime ragioni.

In particolare la durata di un "accordo sostitutivo di concessione", di cui l'articolo 14 del presente Regolamento, sarà determinata anche con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione ed al periodo di riparazione dell'investimento.

Restano a carico del concessionario gli interventi di straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione dei beni nello stato in cui furono a costui consegnati, nonché quelli – se autorizzati ex articolo 24 Reg. Cod. Nav. e/o ex art. 18 del presente Regolamento – che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.

Ferma rimane la possibilità che l'Autorità, a suo insindacabile giudizio, ritenga di assumere a proprio carico interventi manutentivi prima dell'immissione del concessionario nel possesso dei beni.

#### **Articolo 42 (Variazione del canone in conseguenza di investimenti per certificazione ambientale effettuati da parte dei concessionari)**

Allo scopo di favorire la diffusione più ampia della cultura ambientale, i concessionari che otterranno la Certificazione Ambientale ISO 14001 o EMAS, altra riconosciuta al meno di pari valore, saranno ammessi a richiedere che i costi sostenuti per ottenere la suddetta certificazione siano inseriti tra gli investimenti che danno diritto al decomputo del canone concessorio.

Il beneficio sarà accordato a condizione che per il loro conseguimento non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/ Regioni/ Stato / CE e previa autorizzazione espressa dell'iniziativa dell'Autorità.

La riduzione del canone ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio.

In ogni caso la riduzione dell'ammontare del canone che potrà determinarsi per le ragioni di cui al primo comma del presente articolo, non potrà essere superiore al 20% del canone base.

Tale percentuale massima di riduzione potrà essere ammessa anche in concorso con altri investimenti che danno un uguale diritto a riduzione, fermo restando che il suddetto concorso non potrà comportare il superamento dell'ammontare della riduzione massima (50%) del canone base consentita dal presente Regolamento.

Qualora però il concessionario fruisca già della riduzione massima consentita (50%) in virtù di altri investimenti operati precedentemente e/o in concomitanza a quelli di cui al presente articolo, la riduzione del 20% del canone potrà essere applicata sul canone base dovuto a partire dall'esercizio successivo a quello in cui la riduzione del 50% si è esaurita. Ciò sempre che sussistano periodi di durata residua della concessione. In deroga a quanto indicato nell'articolo 16 del presente Regolamento per gli altri investimenti che danno diritto a riduzione di canone, l'eventuale permanere di quote di concessione non potrà, per ciò solo, determinare un prolungamento della durata della concessione stessa (salvo i casi di rinnovo).

Sulla domanda si esprime la Commissione di cui al precedente articolo 12.

### **Articolo 43 (Investimenti)**

Ai fini della richiesta di ammissione alle riduzioni di cui agli articoli 41 e 42, il concessionario dovrà presentare la necessaria ed idonea documentazione tecnica e amministrativa; in particolare, ove l'investimento comporti realizzazione di opere, dovrà essere presentato il progetto esecutivo ed il relativo computo metrico estimativo, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per il rilascio della specifica autorizzazione. Dovrà, inoltre, essere sempre presentata un'autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/ Regioni / Stato/ CE.

L'Ufficio Demanio, con il supporto dell'Area Tecnica, provvederà al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione ai lavori, sia in fasi di consuntivo.

Per gli investimenti eventualmente già effettuati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il concessionario dovrà presentare la documentazione di progetto e di spesa, corredata da computo metrico estimativo, da atti di contabilità, da certificazioni di regolare esecuzione firmata da tecnico abilitato e da fatture quietanzate.

In relazione agli abbattimenti riconosciuti in atti sostitutivi in corso di validità in funzione di investimenti ancora da eseguirsi, il mancato invio di documentazione idonea, o il riscontro di mancata o parziale esecuzione degli investimenti nei tempi programmati, ovvero il mancato conseguimento della valutazione di regolare esecuzione o di congruità dei lavori eseguiti, determinano l'obbligo del concessionario alla restituzione delle quote di canone anticipatamente ridotto, con facoltà di escussione della fideiussione prestata e di ogni azione esecutiva, come da successivo articolo 37.

### **Articolo 44 (Richieste di rateizzazione dei canoni demaniali)**

Nel termine massimo di 40 giorni dalla data di scadenza di cui al precedente articolo 36, comma 3, potranno essere presentate, a fronte di richieste di pagamento per importo complessivo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), ovvero in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà economica, domande di rateizzazione da diluirsi nel numero massimo di otto rate, comunque comprese nel termine di scadenza della annualità successiva con applicazione di interessi di dilazione equivalenti al tasso legale maggiorato di due punti, decorrenti dalla scadenza della richiesta di pagamento del canone.

Dal 1.1.2014 al 31.12.2018, sugli interessi di dilazione non viene applicata nessuna maggiorazione. Dal 1.1.2019 sugli interessi di dilazione viene applicata la maggiorazione di 0,5 punti. L'Autorità si riserva la facoltà di accettazione della richiesta di rateizzazione a proprio insindacabile giudizio.

#### **Articolo 45 (Cauzione)**

A garanzia del pagamento dei canoni demaniali e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, tutti i soggetti richiedenti o già titolari di concessione demaniale dovranno costituire a favore dell'Autorità una cauzione di importo equivalente ad almeno tre annualità del canone demaniale aumentato del 10% al fine di ricomprendere nella somma garantita anche gli eventuali aumenti ISTAT che si potranno verificare durante il periodo di vigenza della concessione. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa; sia la fideiussione bancaria sia la polizza fideiussoria dovranno prevedere, tra l'altro:

- 1) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944 Cod. Civ.) senza alcuna riserva;
- 2) la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice civile;
- 3) la sua operatività entro un termine minimo a semplice richiesta scritta dell'Autorità senza alcuna riserva;
- 4) la validità fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità ovvero una data di scadenza di mesi 6 successivi al termine finale della concessione;
- 5) l'inopponibilità all'Autorità, ai fini della validità della garanzia, del mancato o ritardato pagamento del premio o dei supplementi di premio in caso di polizza;
- 6) il Foro di Civitavecchia, territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia attinente i rapporti regolati dalla polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria in via esclusiva ed inderogabile.

La predetta garanzia dovrà essere costituita prima del rilascio dell'atto concessorio o sostituita da apposito impegno alla produzione entro un termine all'uopo previsto nell'atto stesso.

Il concessionario potrà avvalersi dei modelli di fideiussione e di appendice a condizioni generali pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità.

Per le concessioni demaniali in corso di validità, il concessionario, qualora non vi abbia già provveduto, dovrà consegnare la garanzia, ovvero l'adeguamento della garanzia eventualmente già esistente, entro il termine di giorni 90 dalla data della richiesta che verrà inoltrata dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

La mancata consegna o adeguamento della cauzione di cui ai precedenti commi, come pure il mancato versamento dei canoni, senza giustificato motivo, potrà comportare decadenza dalla concessione in atto ovvero, per quelle di nuova emissione, il mancato rilascio.

In caso di escussione della fideiussione od incameramento del deposito in numerario e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, la cauzione dovrà essere ricostituita nella misura adeguata.

La prestazione della cauzione costituisce presupposto indefettibile per accordare l'anticipata occupazione delle aree richieste in concessione.

I titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, associati a Sindacati di categoria autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (S.I.B., F.I.B.A., FEDICOD, etc.), potranno presentare, in luogo della cauzione come sopra indicato, documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Sindacato per ciascuno degli anni di validità del titolo concessorio, ove sia espressamente indicato il valore di spettanza garantito.

## TITOLO VI (Disposizioni transitorie e finali)

### **Articolo 46 (Responsabile dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo)**

Il responsabile dei procedimenti relativi alla gestione del demanio marittimo, ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'articolo 10, comma 4, lett. c) della Legge è il Segretario Generale, con esclusione dell'adozione dell'atto finale.

A questi compete anche la responsabilità di ogni atto endoprocedimentale istruttorio, salvo che, con successivi provvedimenti di sua competenza, non ritenga di delegare, con provvedimenti generali o particolari, la responsabilità dell'istruttoria relativa ad una fase o ad un intero procedimento, oppure ancora la responsabilità dell'istruttoria relativa a tutti i procedimenti di un certo tipo o ai procedimenti amministrativi di ogni tipo, a dirigenti o funzionari dipendenti dell'Autorità.

E' confermato che il Presidente dell'Autorità provvede al compimento di ogni atto avente natura vincolata e di ogni atto di ordinaria amministrazione del demanio marittimo, compreso il rinnovo di licenze di concessione demaniale di durata sino al quadriennio, in relazione alle previsioni di cui all'art. 8 Reg. Cod. Nav., ferme rimanendo le suddette responsabilità istruttorie del Segretario Generale.

### **Articolo 47 (Rapporti con l'utenza)**

L'Ufficio Demanio potrà consigliare l'utenza ed assisterla nella redazione degli atti, fornendole tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad un più proficuo rapporto Utente-Istituzione, purché ciò non incida sull'economia complessiva del lavoro d'ufficio e con esclusione di ogni attività potenzialmente oggetto di prestazione professionale da parte di liberi professionisti, tecnici, consulenti d'impresa, ecc.

Per l'apertura al pubblico, l'Ufficio osserverà l'orario che sarà comunicato all'utenza nelle forme più opportune e di più ampia diffusione.

### **Articolo 48 (Rinvio)**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni del Cod. Nav. e del Reg. Cod. Nav. nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo di portualità (Legge e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto compatibili, alle norme del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016).

~~~~~

## **ALLEGATI**

**Allegato 1 – Sistema informativo demanio (SID il Portale del Mare) - Modulistica**

**Allegato 2 – Contenuto dei progetti da allegare alle istanze**

**Allegato 3 - Strumento di valutazione aspiranti concessionari ex art 18**

**Allegato 4 – Criteri di comparazione concessione art. 36 cod. nav.**

**Allegato 5 – Criteri di comparazione concessioni art. 18 della Legge**

**Allegato 6 – Motivi di esclusione**

## Allegato 1

### Sistema informativo demanio (SID il Portale del Mare)- Modulistica

#### a) Fonti normative

L'Autorità si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo del Demanio marittimo, ora SID – Il Portale del Mare (di seguito solo SID) in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lett. e) della legge 84/1994 .

#### b) Modulistica – software

Ai fini delle richieste inerenti il demanio marittimo come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti modelli, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema informativo del Demanio marittimo - S.I.D con i decreti a fianco di ciascuno riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 180, in data 05/08/2009:

"D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (Decreto 5.6.2009, n. 10/09, Class. A.2.16);

"D2" Domanda di rinnovo concessione (Decreto 5.6.2009, n. 11/09, Class. A.2.16);

"D3" Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni (Decreto 5.6.2009, n. 12/09, Class. A.2.16);

"D4" Domanda di Subingresso (Decreto 5.6.2009, n. 13/09, Class. A.2.16);

"D5" Domanda di Anticipata Occupazione (Decreto 5.6.2009, n. 14/09, Class. A.2.16);

"D6" Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (Decreto 5.6.2009, n. 15/09, Class. A.2.16);

"D7" Nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Decreto 5.6.2009, n. 16/09, Class. A.2.16);

"D8" Rinuncia alla concessione (Decreto 5.6.2009, n. 17/09, Class. A.2.16).

Per la compilazione dei Modelli da D1 a D4, gli aspiranti concessionari devono utilizzare l'applicativo gratuito Do.Ri. on line disponibile, previa registrazione, nel sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it) – sezione: Sistema Informativo Demanio.

I restanti modelli in formato cartaceo possono essere prelevati direttamente dal citato sito web.

Ogni variazione/normalizzazione dei modelli in uso si intende acquisita senza necessità alcuna di modifiche al Regolamento ed è onere degli utenti consultare periodicamente il sito del Ministero per verificare eventuali innovazioni nelle modalità di compilazione dei modelli.

Ai fini della corretta compilazione del Modello D1, l'Autorità rilascia preventivamente al richiedente apposito stralcio cartografico tecnico estratto dal SID, in bollo e vidimato dall'ufficio competente dell'Autorità, completo delle monografie particellari e dei riferimenti topografici necessari alla corretta compilazione del rilievo planimetrico, da rilasciare, preferibilmente, su

supporto informatico (file pdf). Al Modello D1 non devono essere allegate le monografie delle particelle.

Ai fini della compilazione del Modello D3, l'Autorità rilascia al concessionario il file estratto dal SID relativo al titolo che lo riguarda.

#### **c) Disposizioni transitorie**

Tutti i titolari di concessione demaniale marittima in corso di validità al momento di entrata in vigore del presente Regolamento devono presentare il Modello D1 entro un congruo termine proporzionato all'entità delle occupazioni che, in ogni caso, non potrà andare oltre il 31.12.2019

#### **d) Rispetto della dividente demaniale**

Nel caso vengano accertate incoerenze della dividente demaniale come riportata nel SID rispetto alle risultanze di verbali di delimitazione ex articolo 32 Cod. Nav., l'Autorità, dopo approfondito accertamento, ne darà immediata comunicazione al Centro Operativo Nazionale (C.O.N.) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acque interne - Divisione II – Demanio marittimo ed all'Agenzia del Demanio – Filiale Lazio - ai fini delle verifiche tecniche necessarie all'esatta individuazione della linea di confine demaniale, nonché, per conoscenza, anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

## Allegato 2

### **Contenuto del progetto da allegare alla richiesta di concessione demaniale marittima finalizzato alla realizzazione di nuove opere classificabili quali facile/difficile rimozione (vedi estratto dalla Circolare del M.I.T. n. 120 del 24.05.2001)**

Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili a definire in modo univoco le caratteristiche tecniche, dimensionali (sia architettoniche che strutturali) e funzionali dell'intervento.

Tutti gli elaborati devono essere opportunamente quotati e riportare le destinazioni d'uso dell'insieme e delle parti componenti.

La documentazione minima a corredo dell'istanza di concessione, salvo una diversa determinazione dell'Autorità, sarà, in linea di massima, quella di seguito indicata:

- 1) planimetria generale del rilievo planimetrico risultante dal modello D1 completo della specifica di tutte le tipologie di occupazione e delle relative superfici inerenti la richiesta di concessione (es. specchio acqueo, opere di facile/difficile rimozione, eventuali pertinenze demaniali, aree scoperte, etc.);
- 2) relazione tecnica descrittiva;
- 3) studio di inserimento urbanistico finalizzato alla verifica di compatibilità dell'intervento proposto con il Piano Regolatore Portuale 2004 e relative norme tecniche nonché con eventuali Piani Particolari di Attuazione;
- 4) elaborato grafico architettonico completo di piante, prospetti, sezioni e riepilogo delle consistenze di progetto. Il tutto rappresentato in opportuna scala, comunque non inferiore ad 1:100.

### **Contenuto del progetto/planimetria da allegare alla richiesta di concessione demaniale marittima relativa ad immobili pertinenziali**

Si distinguono i seguenti casi:

- a) l'aspirante concessionario non intende apportare alcuna modifica ai locali oggetto di istanza e, pertanto, la planimetria degli stessi potrà essere fornita dall'Ente;
- b) l'aspirante concessionario intende apportare modifiche ai locali oggetto di istanza per cui dovrà necessariamente produrre un progetto redatto secondo le seguenti disposizioni:
  1. elaborato grafico architettonico, rappresentativo della situazione *ante* e *post operam*, completo di piante, prospetti, sezioni, riepilogo delle consistenze di progetto ed eventuali particolari costruttivi. Il tutto rappresentato in opportuna scala, comunque non inferiore ad 1:100;
  2. relazione tecnica descrittiva oltre alle eventuali relazioni specialistiche.

### **Contenuto del progetto definitivo da depositare prima del rilascio della concessione demaniale**

Il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità dell'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

nel pieno rispetto del progetto preliminare depositato e delle eventuali osservazioni o prescrizioni indicate in fase istruttoria. Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili a definire in modo univoco le caratteristiche tecniche e prestazionali (architettoniche, strutturali ed impiantistiche) e funzionali dell'intervento e permettere poi lo sviluppo della progettazione di livello esecutivo senza apprezzabili variazioni dei costi e delle caratteristiche tecniche.

Tutti gli elaborati dovranno pertanto essere opportunamente quotati e riportare le destinazioni d'uso dell'insieme e delle parti componenti.

La documentazione minima a corredo del progetto definitivo, salvo diversa determinazione dell'Autorità sarà quella di seguito specificata:

- relazione descrittiva;
- relazioni tecniche specialistiche;
- elaborati grafici (architettonico ed impiantistico);
- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- rilievo planoaltimetrico e studio di inserimento urbanistico;
- studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale.

Le suddette elencazioni sono da ritenersi a titolo indicativo e non esaustivo; ulteriori indicazioni saranno formulate in relazione ai casi specifici.

L'aspirante concessionario è direttamente responsabile della completezza documentale necessaria alla realizzazione dell'intervento proposto (per tipologia ed ubicazione) ed allo svolgimento dell'attività prevista dalla relativa destinazione d'uso.

Le testatine di tutti gli elaborati progettuali, nei quali non dovranno risultare abrasioni e/o correzioni, devono riportare la denominazione, la tipologia dell'intervento, la firma del richiedente, la firma ed il timbro professionale del/i progettista/i.



## Allegato 3

# Piano di Attività delle Imprese Terminaliste

**Criteri di valutazione della performance delle Imprese richiedenti concessione ex art 18 Legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii. e Terminal passeggeri/crocieristi.**

Civitavecchia Fiumicino Gaeta  
2018

## Status del Documento

### Identificazione

|                   |                                                    |                                  |                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Edizione</b>   | 1.0                                                |                                  |                                     |
| <b>Titolo</b>     | Piano d'Impresa delle Imprese Terminaliste         |                                  |                                     |
| <b>Tipo</b>       | documento pubblico                                 |                                  |                                     |
| <b>N. Pagine</b>  |                                                    |                                  |                                     |
| <b>Diffusione</b> | <input type="checkbox"/> Riservata                 | <input type="checkbox"/> Interna | <input type="checkbox"/> Pubblica   |
| <b>Status</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> In lavorazione | <input type="checkbox"/> Bozza   | <input type="checkbox"/> Pubblicato |

### Approvazioni

|                      | Nome e Cognome | Data       | Firma |
|----------------------|----------------|------------|-------|
| <b>Redatto da</b>    | Paolo Risso    | 15/05/2018 |       |
| <b>Verificato da</b> |                |            |       |
| <b>Verificato da</b> |                |            |       |

### Revisioni

|                      | Nome e Cognome | Data       | Versione Documento | Firma |
|----------------------|----------------|------------|--------------------|-------|
| <b>Redatto da</b>    | Paolo Risso    | 15/05/2018 | A                  |       |
| <b>Verificato da</b> |                |            |                    |       |



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO CIVITAVECCHIA FIUMICINO GAETA

Verificato da

## Indice

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Glossario .....                                                                                                       | 5         |
| Introduzione .....                                                                                                    | 6         |
| <b>PIANO d'IMPRESA - Le attività dell'aspirante<br/>Impresa concessionaria – scomposizione dei<br/>processi .....</b> | <b>8</b>  |
| <b>PIANO d'IMPRESA - Rappresentazione della<br/>Performance dell'aspirante Impresa concessionaria</b>                 | <b>10</b> |
| Dimensione Economico Finanziaria (Piano Economico Finanziario - PEF).....                                             | 11        |
| Dimensione del Cliente e del Traffico (DCT).....                                                                      | 13        |
| Dimensione dei Processi interni al network portuale (DP).....                                                         | 14        |
| Dimensione degli Investimenti (DI).....                                                                               | 15        |
| <b>PIANO d'IMPRESA - Rappresentazione del CE e SP<br/>dell'aspirante Impresa concessionaria.....</b>                  | <b>16</b> |

## Glossario

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>CE</i>   | Conto Economico                                                    |
| <i>SP</i>   | Situazione Patrimoniale                                            |
| <i>AdSP</i> | Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale |
| <i>AP</i>   | Autorità Portuale                                                  |

## Introduzione

Obiettivo del presente documento è quello di definire un template unico per tutte le Imprese che presentano domande di concessione ex art. 18 della Legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii. e ex art. 36 Cod. Nav. (limitatamente ai terminal passeggeri/crocieristici) nonché sulla base delle disposizioni contenute nel “*Regolamento d’uso delle Aree Demaniali Marittime*”, adottato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Il presente documento ha come scopo quello di contribuire alla creazione di uno strumento di misurazione oggettivo e comparativo che garantisca il principio, riaffermato anche dalla legislazione europea, di non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici che hanno presentato istanze di concessione concorrenti.

A tale scopo lo strumento di seguito illustrato vuole essere d’ausilio nella valutazione dei progetti presentati dalle aspiranti imprese concessionarie e che raggiunga al minimo i seguenti obiettivi:

- valutare le prospettive dei risultati che le imprese aspiranti hanno incluso nel loro **Piano d’Impresa** dopo l’ottenimento della concessione inserendo tali prospettive nel quadro generale degli obiettivi strategici fissati dall’Autorità di Sistema Portuale nel POT e nei documenti di pianificazione nazionale;
- valutare in che misura e con quali modalità le imprese richiedenti la concessione possono partecipare alla competitività e sviluppo del porto una volta rilasciata la concessione;
- ottenere uno strumento composito (**Piano d’Impresa**) che possa essere utilizzato dall’Autorità di Sistema Portuale come strumento di monitoraggio, verifica e controllo delle attività realizzate dall’impresa dopo il rilascio della concessione;
- ottenere uno strumento di controllo di gestione, che successivamente al rilascio della concessione, permetta a questa AdSP la puntuale verifica, almeno annuale, del reale grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano d’impresa e intraprendere eventuali azioni correttive laddove si evidenziassero significativi scostamenti.

Il Piano d’Impresa diviene quindi il documento nel quale viene data espressa rappresentazione della convergenza degli interessi tra i soggetti che operano nel network portuale ovvero tra chi (AdSP) detiene il potere di individuare, applicare e facilitare i piani strategici nazionali e locali, gli operatori economici che operano o

aspirano ad operare in porto e le comunità locali che gravitano intorno al bacino portuale.

## PIANO d'IMPRESA - Le attività dell'aspirante Impresa concessionaria – scomposizione dei processi

L'impresa che aspira ad operare in regime di concessione conferita dall'AdSP vuole esercitare la propria attività secondo almeno le tre seguenti direttrici:

- acquisizione di fattori produttivi;
- combinazione dei fattori produttivi acquistati, attraverso l'approntamento di idonea struttura organizzativa atta a consentire l'ottenimento del servizio;
- la vendita del servizio.

Il servizio visto le caratteristiche peculiari in cui verrà svolta l'attività è certamente un servizio riconducibile per macro-classificazioni ad un servizio strumentale al trasporto di mezzi e/o passeggeri in quanto consente il passaggio della merce e/o passeggeri da un mezzo marittimo, nave, ad un mezzo terrestre, autovettura, camion o ferrovia, e viceversa o da un mezzo marittimo ad altro mezzo marittimo che segue rotte diverse.

I processi che sono necessari allo svolgimento delle attività solo sinteticamente sopra richiamate possono essere articolate in:

- ricezione della merce nei piazzali o magazzini di stoccaggio e relative operazioni di movimentazione della merce per sbarco ed imbarco da e verso i mezzi di trasporto interessati.
- ricezione di passeggeri nei piazzali e servizi di supporto e gestione dell'utenza oltre alla sicurezza sussidiaria per i passeggeri imbarcanti, sbarcanti o in transito da e verso altre destinazioni;
- etc.

Gli input dei processi solo sinteticamente qui richiamati sono necessariamente rappresentati dalle risorse umane, tecniche ed informatiche nonché finanziarie che, opportunamente combinate secondo il livello di imprenditorialità proposto dall'impresa aspirante alla concessione concorrono all'ottenimento dell'output ossia alla resa del servizio.

Nel **Piano d'Impresa** sarà quindi di fondamentale importanza dare rilievo e dettaglio di tutti i processi che l'impresa aspirante alla concessione vuole realizzare fornendo dettagliata spiegazione degli input e degli output che si intendono realizzare nel più ampio contesto degli obiettivi strategici contenuti nel POT e negli altri strumenti di

Pianificazione strategica nazionale e locale e tenendo conto delle condizioni di operatività del sistema portuale in cui questi processi produttivi si vengono ad inserire.

## PIANO d'IMPRESA - Rappresentazione della Performance dell'aspirante Impresa concessionaria

Il Piano d'impresa, è il documento con il quale, tra l'altro, l'aspirante concessionario illustra il programma di attività e nel quale debbono essere resi evidenti una pluralità di informazioni ed indicatori economici finanziari e qualitativi, necessari a completare le diverse dimensioni su cui il progetto verrà valutato in concorrenza. Le dimensioni a cui si pensa sono quelle contenute nell'art. 13 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dei Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. In tale documento saranno rese evidenti le condizioni relazionali e funzionali il gradiente innovativo e i potenziali sviluppi dell'ICT all'interno del Porto. Un Piano d'Impresa così concepito, consentirà una più attenta valutazione della sostenibilità dei risultati proposti in valutazione tenendo conto dello stato e delle condizioni dell'infrastruttura del sistema portuale all'atto della presentazione dell'istanza e gli eventuali impatti sulla sostenibilità generale dell'equilibrio economico, finanziario, ambientale e sociale del Porto.

I drivers o indicatori delle performance che dovranno essere dettagliatamente descritti nel Piano d'Impresa e dimostreranno la reale capacità dell'impresa aspirante alla concessione di conseguire gli obiettivi proposti.

Gli indicatori dovranno quindi essere articolati almeno nelle seguenti **DIMENSIONI**:

- economico finanziarie per conferire solidità agli obiettivi proposti e che esplora le condizioni di equilibrio (economico, finanziario e patrimoniale) in cui si svolge l'attività che l'impresa aspirante concessionaria vuole raggiungere, attingendo a fonti informative comunemente desumibili dal bilancio d'esercizio e da altri strumenti come la contabilità analitica e strumenti simili;
- di traffico e sviluppo portuale per individuare la correlazione degli obiettivi proposti con gli obiettivi strategici nazionali
- di investimento per misurare le effettive ricadute ambientali sociali e dell'indotto e merito valutare la propensione dell'azienda di investire soprattutto in innovazione tecnologica
- di processo per apprezzare la compatibilità con le attività già presenti in abito del sistema portuale

## Dimensione Economico Finanziaria (Piano Economico Finanziario - PEF)

| Indicatori PEF                                                                                                      |                                             |    | Punti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-------|
| <b>G</b> Indicatori di struttura patrimoniale e finanziaria                                                         |                                             |    | 0-1   |
|                                                                                                                     | G.1 Margine di struttura                    | VA |       |
|                                                                                                                     | G.2 Peso del capitale permanente            | V% |       |
|                                                                                                                     | G.3 Indipendenza finanziaria                | V% |       |
| <b>H</b> Indicatori di situazione finanziaria (statica)                                                             |                                             |    | 0-1   |
|                                                                                                                     | H.1 Capitale circolante netto               | VA |       |
|                                                                                                                     | H.2 Indice di solvibilità                   | V% |       |
|                                                                                                                     | H.3 Indice di liquidità                     | V% |       |
|                                                                                                                     | H.4 Indice di liquidità secca               | V% |       |
| <b>I</b> Indicatori di situazione finanziaria (dinamica)                                                            |                                             |    | 0-1   |
|                                                                                                                     | I.1 Risultato netto                         | VA |       |
|                                                                                                                     | I.2 Ammortamenti                            | VA |       |
|                                                                                                                     | I.3 Accantonamenti ai fondi a lungo termine | VA |       |
| <b>J</b> Indicatori economici                                                                                       |                                             |    | 0-1   |
|                                                                                                                     | J.1 EBIT                                    | VA |       |
|                                                                                                                     | J.2 Redditività netta (ROE)                 | V% |       |
|                                                                                                                     | J.3 Redditività operativa (ROI)             | V% |       |
|                                                                                                                     | J.4 Redditività delle vendite (ROS)         | V% |       |
|                                                                                                                     | J.5 Costo medio del capitale di terzi       | V% |       |
|                                                                                                                     | J.6 EVA Fper C                              | V% |       |
| <b>L</b> Indicatori di valutazione di cassa                                                                         |                                             |    |       |
|                                                                                                                     | L.1 TIR                                     | V% |       |
|                                                                                                                     | L.2 VAN *                                   | VA | 0-1   |
| Per poter comparare i progetti l'AdSP dovrà tenere conto dei profili di rischio di ogni singolo progetto presentato |                                             |    |       |
| Legenda: VA = Valore Assoluto; V%= Valore percentuale                                                               |                                             |    | 0-5   |



## Dimensione del Cliente e del Traffico (DCT)

| Indicatori Clienti Traffico                 |                                                                                         |       | Punti |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>A</b> Indicatori relativi alla clientela |                                                                                         |       | 0-1   |
|                                             | A.1 Numero clienti considerati nel Piano di Impresa                                     | VA    |       |
|                                             | A.2 Numero nuovi clienti aggiunti nel corso dello sviluppo del Piano d'Impresa progetto | VA    |       |
|                                             | A.3 Percentuale di fatturato ottenuta con nuovi clienti di cui al A.2                   | V%    |       |
|                                             | A.4 Sistema di rilevazione della customer satisfaction                                  | Sì/NO |       |
| <b>B</b> Indicatori di traffico             |                                                                                         |       | 0-1   |
|                                             | B.1 Volume di Merce per anno imbarcata/sbarcata                                         | VA    |       |
|                                             | B.2 Volume Passeggeri per anno sbarcati/imbarcati                                       | VA    |       |
|                                             | B.3 Volume di mezzi al seguito Passeggeri per anno sbarcati/imbarcati                   | VA    |       |
|                                             | B.4 Volume di mezzi adibiti al trasporto sbarcati/imbarcati                             | VA    |       |
|                                             |                                                                                         |       | 0-2   |

## Dimensione dei Processi interni al network portuale (DP)

| Indicatori Processi |                                                |  |       |
|---------------------|------------------------------------------------|--|-------|
|                     |                                                |  | Punti |
| <b>A</b>            | Indicatori di gestione del personale operativo |  | 0-1   |
| <b>B</b>            | Indicatori di Tempo operazioni Portuali        |  | 0-1   |
| <b>C</b>            | Indicatori di Produttività della Banchina      |  | 0-1   |
|                     |                                                |  | 0-3   |

## Dimensione degli Investimenti (DI)

| Indicatori Processi                                                               |                                              |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|
|                                                                                   |                                              |            | Punti |
| <b>A</b> Indice di rigidità degli investimenti Fper A                             |                                              | VA         | 0-1   |
| <b>B</b> Investimenti in strutture fisse                                          |                                              |            | 0-1   |
|                                                                                   | B.1 Piazzale ed opere portuali (euro) Fass A | VA<br>Euro |       |
|                                                                                   | B.1 bis Piazzale ed opere portuali (mq2) Q A | VA mq      |       |
|                                                                                   | B.2 Terminal/Stazione Marittima              | VA<br>Euro |       |
|                                                                                   | B.2 Terminal/Stazione Marittima              | VA mq      |       |
| <b>C</b> Investimenti in innovazione e ICT                                        |                                              | VA<br>Euro | 0-1   |
| <b>D</b> Gestione, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Impianti e Attrezzature |                                              | VA<br>Euro | 0-1   |
|                                                                                   |                                              |            | 0-4   |

## PIANO d'IMPRESA - Rappresentazione del CE e SP dell'aspirante Impresa concessionaria

Il Piano d'Impresa dovrà essere corredato da uno schema di Conto Economico e Situazione Patrimoniale oltre che da un Cash Flow Statement che sia rappresentativo della sola iniziativa progettuale presentata con una contabilità di "Gestione Separata" da altre attività che l'impresa aspirante la concessione realizza per attività diverse da quelle oggetto di presentazione di istanza in concorrenza.

Gli schemi di CE e SP riclassificati dovranno essere redatti secondo gli schemi (ALL\_1 e ALL\_2) disponibili nel sito internet istituzionale di questo Ente **[www.portidiroma.it](http://www.portidiroma.it)** nella sezione "modulistica".

## Allegato 4

### Criteri e pesi degli Elementi per comparazione domanda in concorrenza (istanze ex art.36 del Codice della Navigazione)

Considerato che tutte le istanze devono tenere conto delle indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore, nonché agli strumenti urbanistici locali, la comparazione sarà effettuata dalla Commissione di cui all'art. 12 del Regolamento, effettuando il confronto secondo i seguenti criteri e pesi al fine di evitare generiche ed indeterminate valutazioni dell'iniziativa:

- 1) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali (quali: impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza) sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico e privato, nonché la proposta di variazione in aumento del canone demaniale.**
  - A. aumento componente base del canone demaniale;
  - B. Valore Attuale Netto dell'iniziativa (derivato dal FCFF, detto anche FCO netto);
  - C. investimenti infrastrutturali;
  - D. investimenti sovrastrutturali;
  - E. valore del contributo pubblico;
  - F. costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC);
  - G. TIR dell'azionista;
- 2) piano occupazionale, previsioni di utilizzo della manodopera temporanea (anche ex art.17 della Legge 84/1994), e piano di assorbimento del personale del concessionario uscente.**
  - A. piano di assorbimento del personale del concessionario uscente;
  - B. incremento del personale del concessionario uscente;
  - C. qualifica del personale del concessionario uscente;
  - D. personale a tempo indeterminato;
  - E. utilizzo manodopera ex art.17 della L. 84/1994;
  - F. personale a tempo determinato;
- 3) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro-portuale e grado di coordinamento operativo del terminal con le infrastrutture stradali e con il sistema ferroviario, nonché sviluppo della modalità ferroviaria e variazione dell'impatto percentuale sul traffico.**
  - A. merci movimentate per anno;
  - B. merci movimentate per via ferroviaria portuale per anno;
  - C. incremento merci movimentate per via ferroviaria portuale per anno;



- D. maggiore area retro-portuale occupata;
  - E. passeggeri in turn-around per anno;
  - F. passeggeri in transito per anno;
  - G. passeggeri movimentati per via ferroviaria portuale per anno;
  - H. non titolarità nel porto di concessioni demaniali aventi ad oggetto la medesima attività dell'istanza.
- 4) **sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto dall'impresa concorrente, livello di innovazione tecnologica (anche attraverso un partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività), utilizzo di fonti rinnovabili per l'esercizio delle attività, e progetti di integrazione delle attività volte a mitigare l'impatto delle attività industriali sulla città.**
- A. produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  - B. uso mezzi elettrici;
  - C. emissioni acustiche;
  - D. illuminazione aree esterne con LED;
  - E. produzione di calore da fonti rinnovabili;
  - F. produzione di frigoriferie da fonti rinnovabili;
  - G. riutilizzo acque meteoriche;
  - H. riutilizzo acque di scarico;
  - I. aree a verde ornamentale;
  - J. uso mezzi a metano;
  - K. uso mezzi ad idrogeno;
  - L. utilizzo di sostanze pericolose secondo REACH.
- 5) **capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto e piano operativo di inizio attività che garantisca la miglior continuità produttiva.**
- A. piano operativo di inizio attività;
  - B. interferenza cantiere con operatività del porto.

## Misurazione Valore

La misurazione del valore relativo a ciascun sub-parametro avverrà come appresso indicato:

- 1. natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali (quali: impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza) sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico e privato, nonché la proposta di variazione in aumento del canone demaniale.**
  - A. aumento componente base del canone demaniale: incremento unico percentuale da applicare a tutte le tariffe unitarie riportate nel Regolamento per la determinazione dei canoni della AdSP (%);
  - B. Valore Attuale Netto dell'iniziativa (derivato dal FCFF, detto anche FCO netto): minor valore;
  - C. investimenti infrastrutturali: maggiore valore;
  - D. investimenti sovrastrutturali: maggiore valore;
  - E. valore del contributo pubblico: minore valore;
  - F. Costo Medio Ponderato del Capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC): punti 0-3;
  - G. TIR dell'azionista: minore valore;
- 2) piano occupazionale, previsioni di utilizzo della manodopera temporanea (anche ex art.17 della Legge 84/1994), e piano di assorbimento del personale del concessionario uscente.**
  - A. piano di assorbimento del personale del concessionario uscente: numero esuberi rispetto a personale impiegato a tempo indeterminato nella precedente gestione, con obbligo di mantenere tale forza lavoro per tutta la durata della concessione (verrà attribuito il punteggio maggiore al minore numero di esuberi);
  - B. incremento del personale del concessionario uscente: aumento personale impiegato a tempo indeterminato rispetto alla precedente gestione, con obbligo di mantenere tale forza lavoro per tutta la durata della concessione (verrà attribuito il punteggio maggiore al maggiore numero di nuove unità);
  - C. qualifica del personale del concessionario uscente: mantenimento qualifica assegnata al personale nella previgente concessione (verrà assegnato il punteggio maggiore all'istanza che mantiene inalterata, o aumenta, la qualifica al maggiore numero di unità lavorative a parità di personale precedentemente impiegato: in caso di riduzione della forza lavoro verrà assegnato in ogni caso punteggio pari a 0);



- D. personale a tempo indeterminato: verrà assegnato il punteggio maggiore all'istanza che prevede il maggiore numero di occupati, con obbligo di mantenere tale forza lavoro per tutta la durata della concessione;
  - E. utilizzo manodopera ex art.17 della L. 84/1994: punti 0,1 per ogni mese lavorativo (verrà assegnato il punteggio maggiore all'istanza che prevede il maggiore numero di occupati);
  - F. personale a tempo indeterminato: punti 0,1 per ogni mese lavorativo per addetto (verrà assegnato il punteggio maggiore all'istanza che prevede il maggiore numero di occupati).
- 3) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro-portuale e grado di coordinamento operativo del terminal con le infrastrutture stradali e con il sistema ferroviario, nonché sviluppo della modalità ferroviaria e variazione dell'impatto percentuale sul traffico.**
- A. merci movimentate: quantità in tonnellate riportata nel piano di impresa (indicare nel piano di impresa il valore relativo ai primi 3 anni dall'esercizio della concessione, ed allegare idonea documentazione di comprova);
  - B. merci movimentate per via ferroviaria portuale: quantità in tonnellate riportata nel piano di impresa (indicare nel piano di impresa il valore relativo ai primi 3 anni dell'esercizio della concessione, ed allegare idonea documentazione di comprova);
  - C. incremento merci movimentate per via ferroviaria portuale per anno: percentuale di incremento delle merci trasportate per ferrovia dopo 3 anni dall'inizio della concessione (come indicato nel piano industriale, ed allegare idonea documentazione di comprova);
  - D. maggiore area retro-portuale occupata: superficie occupata (in metri quadri);
  - E. passeggeri in turn-around per anno: numero di passeggeri imbarcati o sbarcati previsti nei primi 3 anni della concessione (allegare idonea documentazione di comprova);
  - F. passeggeri in transito per anno: numero di passeggeri in transito previsti nei primi 3 anni della concessione (allegare idonea documentazione di comprova);
  - G. passeggeri movimentati per via ferroviaria portuale per anno: numero di passeggeri in arrivo o partenza dal porto della AdSP attraverso infrastruttura ferroviaria portuale (allegare idonea documentazione di comprova);
  - H. non titolarità nel porto di concessioni demaniali aventi ad oggetto la medesima attività dell'istanza: (verrà attribuito punteggio pari a zero alla istanza che non risponde a tale requisito).
- 4) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto dall'impresa concorrente, livello di innovazione tecnologica (anche attraverso un partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività), utilizzo di fonti rinnovabili per l'esercizio delle attività, e progetti di**

**integrazione delle attività volte a mitigare l'impatto delle attività industriali sulla città.**

- A. produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: misura in kW installati;
  - B. uso mezzi elettrici: somma della potenza (in kW) dei mezzi utilizzati esclusivamente per le attività oggetto della concessione;
  - C. emissioni acustiche: misurata in decibel complessivi stabilimento ex L.447/1995;
  - D. illuminazione aree esterne con LED: potenza installata in kW;
  - E. produzione di calore da fonti rinnovabili: misura in kW installati;
  - F. produzione di frigorifici da fonti rinnovabili: misura in kW installati;
  - G. riutilizzo acque meteoriche: misurata in mc./anno;
  - H. riutilizzo acque di scarico: misurata in mc./anno;
  - I. aree a verde ornamentale: misurata in mq. a prato;
  - J. uso mezzi a metano: somma potenza (in kW) dei mezzi utilizzati esclusivamente per le attività oggetto della concessione;
  - K. uso mezzi ad idrogeno: somma potenza (in kW) dei mezzi utilizzati esclusivamente per le attività oggetto della concessione;
  - L. utilizzo di sostanze pericolose secondo REACH: quantità massima in deposito misurata secondo quanto stabilito dalla media pesata ex D.lgs. 105/2016.
- 5) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto e piano operativo di inizio attività che garantisca la miglior continuità produttiva.**
- A. piano operativo di inizio attività: durata in giorni della interruzione della produzione (verrà attribuito il punteggio maggiore all'istanza cui è connesso il minore periodo di interruzione produttiva), con allegata idonea documentazione di comprova;
  - B. interferenza cantiere con operatività del porto: durata del cantiere in giorni (dalla consegna delle aree indicata nel crono-programma), con allegata idonea documentazione di comprova.

### Assegnazione punteggi

I punteggi verranno assegnati in maniera proporzionale al Valore misurato di ciascuno dei sub-parametri prima indicati, secondo la seguente formula:

P = Punteggio

01= Valore maggiore

02 = 2<sup>^</sup> Valore

On = nA Valore, etc....

**PMA = Punteggio massimo attribuibile**

Al valore maggiore = PMA

Al secondo valore:  $P = \frac{02 \times PMA}{01}$

01

Nel caso in cui dalla comparazione dovessero risultare delle proposte aventi lo stesso punteggio complessivo, l'assegnazione verrà effettuata a quella che ha offerto il maggior canone.

## Allegato 5

### Criteri e pesi degli Elementi per comparazione domanda in concorrenza (istanze ex art.18 della L.84/1994)

Considerato che tutte le istanze devono tenere conto delle indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore, nonché agli strumenti urbanistici locali, la comparazione sarà effettuata dalla Commissione di cui all'art. 12 del Regolamento, effettuando il confronto secondo i seguenti criteri e pesi al fine di evitare generiche ed indeterminate valutazioni dell'iniziativa:

- 1) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali (quali: impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza) sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico e privato, nonché la proposta di variazione in aumento del canone demaniale.**
  - A. aumento componente base del canone demaniale;
  - B. Valore Attuale Netto dell'iniziativa (derivato dal FCFF, detto anche FCO netto);
  - C. investimenti infrastrutturali;
  - D. investimenti sovrastrutturali;
  - E. valore del contributo pubblico;
  - F. Costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC);
  - G. TIR dell'azionista;
- 2) piano occupazionale, previsioni di utilizzo della manodopera temporanea (anche ex art.17 della Legge 84/1994), e piano di assorbimento del personale del concessionario uscente.**
  - A. piano di assorbimento del personale del concessionario uscente;
  - B. incremento del personale del concessionario uscente;
  - C. qualifica del personale del concessionario uscente;
  - D. personale a tempo indeterminato;
  - E. utilizzo manodopera ex art.17 della L. 84/1994;
  - F. personale a tempo determinato;
- 3) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro-portuale e grado di coordinamento operativo del terminal con le infrastrutture stradali e con il sistema ferroviario, nonché sviluppo della modalità ferroviaria e variazione dell'impatto percentuale sul traffico.**
  - A. merci movimentate per anno;
  - B. maggiore area retro-portuale occupata;
  - C. merci movimentate per via ferroviaria portuale per anno;



- D. incremento merci movimentate per via ferroviaria portuale per anno;
  - E. non titolarità nel porto di concessioni demaniali aventi ad oggetto la medesima attività dell'istanza;
  - F. numero di mezzi adibiti al trasporto sbarcati/imbarcati per anno;
  - G. passeggeri sbarcati/imbarcati e in transito per anno;
  - H. numero di mezzi al seguito passeggeri sbarcati/imbarcati per anno;
  - I. numero clienti considerati nel Piano di Impresa;
  - J. numero nuovi clienti aggiunti nel corso dello sviluppo del Piano d'Impresa progetto;
  - K. percentuale di fatturato ottenuta con nuovi clienti di cui al precedente punto.
- 4) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto dall'impresa concorrente, livello di innovazione tecnologica (anche attraverso un partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività), utilizzo di fonti rinnovabili per l'esercizio delle attività, e progetti di integrazione delle attività volte a mitigare l'impatto delle attività industriali sulla città.**
- A. elettrificazione delle banchine;
  - B. produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  - C. uso mezzi elettrici;
  - D. emissioni acustiche;
  - E. produzione di calore da fonti rinnovabili;
  - F. produzione di frigoriferi da fonti rinnovabili;
  - G. riutilizzo acque meteoriche;
  - H. riutilizzo acque di scarico;
  - I. aree a verde ornamentale;
  - J. uso mezzi a metano;
  - K. uso mezzi ad idrogeno;
  - L. utilizzo di sostanze pericolose secondo REACH;
  - M. illuminazione aree esterne con LED.
- 5) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati, e di accesso al terminal alle compagnie di linea, ai caricatori ed agli operatori della logistica.**
- A. numero accosti (ro-ro e ro-pax) registrati nei tre anni antecedenti;
  - B. numero accosti (ro-ro e ro-pax) previsti nei tre anni successivi;
  - C. capacità di fornire un ciclo completo di operazioni.



- 6) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto e piano operativo di inizio attività che garantisca la miglior continuità produttiva.**
- A. piano operativo di inizio attività;
  - B. interferenza cantiere con operatività del porto.

## Misurazione Valore

La misurazione del valore relativo a ciascun sub-parametro avverrà come appresso indicato:

- 1. natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali (quali: impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza) sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico e privato, nonché la proposta di variazione in aumento del canone demaniale.**
  - A. aumento componente base del canone demaniale: incremento unico percentuale da applicare a tutte le tariffe unitarie riportate nel Regolamento per la determinazione dei canoni della AdSP (%);
  - B. Valore Attuale Netto dell'iniziativa (derivato dal FCFF, detto anche FCO netto): minore valore;
  - C. investimenti infrastrutturali: maggiore valore;
  - D. investimenti sovrastrutturali: maggiore valore;
  - E. valore del contributo pubblico: minore valore;
  - F. Costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC): minore valore;
  - G. TIR dell'azionista: minore valore;
- 2) piano occupazionale, previsioni di utilizzo della manodopera temporanea (anche ex art.17 della Legge 84/1994), e piano di assorbimento del personale del concessionario uscente.**
  - A. piano di assorbimento del personale del concessionario uscente: numero esuberi rispetto a personale impiegato a tempo indeterminato nella precedente gestione, con obbligo di mantenere tale forza lavoro per tutta la durata della concessione (verrà attribuito il punteggio maggiore al minore numero di esuberi);
  - B. incremento del personale del concessionario uscente: aumento personale impiegato a tempo indeterminato rispetto alla precedente gestione, con obbligo di mantenere tale forza lavoro per tutta la durata della concessione (verrà attribuito il punteggio maggiore al maggiore numero di nuove unità);
  - C. qualifica del personale del concessionario uscente: mantenimento qualifica assegnata al personale nella previgente concessione (verrà assegnato il punteggio maggiore all'istanza che mantiene inalterata, o aumenta, la qualifica al maggiore numero di unità lavorative a parità di personale precedentemente impiegato: in caso di riduzione della forza lavoro verrà assegnato in ogni caso punteggio pari a 0);



- D. personale a tempo indeterminato: verrà assegnato il punteggio maggiore all'istanza che prevede il maggiore numero di occupati, con obbligo di mantenere tale forza lavoro per tutta la durata della concessione;
  - E. utilizzo manodopera ex art.17 della L. 84/1994: punti 0,1 per ogni mese lavorativo (verrà assegnato il punteggio maggiore all'istanza che prevede il maggiore numero di occupati);
  - F. personale a tempo indeterminato: punti 0,1 per ogni mese lavorativo per addetto (verrà assegnato il punteggio maggiore all'istanza che prevede il maggiore numero di occupati).
- 3) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro-portuale e grado di coordinamento operativo del terminal con le infrastrutture stradali e con il sistema ferroviario, nonché sviluppo della modalità ferroviaria e variazione dell'impatto percentuale sul traffico.**
- A. merci movimentate: quantità in tonnellate riportata nel piano di impresa (indicare nel piano di impresa il valore relativo ai primi 3 anni dall'esercizio della concessione, ed allegare idonea documentazione di comprova);
  - B. maggiore area retro-portuale occupata: superficie occupata (in metri quadri);
  - C. merci movimentate per via ferroviaria portuale: quantità in tonnellate riportata nel piano di impresa (indicare nel piano di impresa il valore relativo ai primi 3 anni dell'esercizio della concessione, ed allegare idonea documentazione di comprova);
  - D. incremento merci movimentate per via ferroviaria portuale per anno: percentuale di incremento delle merci trasportate per ferrovia dopo 3 anni dall'inizio della concessione (come indicato nel piano industriale, ed allegare idonea documentazione di comprova);
  - E. non titolarità nel porto di concessioni demaniali aventi ad oggetto la medesima attività dell'istanza: (verrà attribuito punteggio pari a zero alla istanza che non risponde a tale requisito);
  - F. numero di mezzi adibiti al trasporto sbarcati/imbarcati: numero unità riportate nel piano di impresa (indicare nel piano di impresa il valore relativo ai primi 3 anni dall'esercizio della concessione, ed allegare idonea documentazione di comprova);
  - G. passeggeri movimentati: numero unità riportate nel piano di impresa (indicare nel piano di impresa il valore relativo ai primi 3 anni dall'esercizio della concessione, ed allegare idonea documentazione di comprova);
  - H. numero di mezzi al seguito passeggeri per anno sbarcati/imbarcati: numero unità riportate nel piano di impresa (indicare nel piano di impresa il valore relativo ai primi 3 anni dall'esercizio della concessione, ed allegare idonea documentazione di comprova);



- I. numero clienti considerati: numero Società (o altre forme giuridiche) riportate nel piano di impresa relativi all'avvio delle attività, ed allegare idonea documentazione di comprova;
  - J. numero nuovi Società (o altre forme giuridiche) aggiunti nel corso dello sviluppo del Piano d'Impresa progetto: numero unità riportate nel piano di impresa (indicare nel piano di impresa il valore relativo ai primi 3 anni dall'esercizio della concessione, ed allegare idonea documentazione di comprova);
  - K. percentuale di fatturato ottenuta con nuovi clienti di cui al precedente punto: valore in euro (indicare nel piano di impresa il valore relativo ai primi 3 anni dall'esercizio della concessione, ed allegare idonea documentazione di comprova).
- 4) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto dall'impresa concorrente, livello di innovazione tecnologica (anche attraverso un partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività), utilizzo di fonti rinnovabili per l'esercizio delle attività, e progetti di integrazione delle attività volte a mitigare l'impatto delle attività industriali sulla città.**
- A. elettrificazione delle banchine: collegamento elettrico alle navi che attraccano nelle aree in concessione misurata in kW messi a disposizione;
  - B. produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: misura in kW installati;
  - C. uso mezzi elettrici: somma della potenza (in kW) dei mezzi utilizzati esclusivamente per le attività oggetto della concessione;
  - D. emissioni acustiche: misurata in decibel complessivi stabilimento ex L.447/1995;
  - E. produzione di calore da fonti rinnovabili: misura in kW installati;
  - F. produzione di frigorifici da fonti rinnovabili: misura in kW installati;
  - G. riutilizzo acque meteoriche: misurata in mc./anno;
  - H. riutilizzo acque di scarico: misurata in mc./anno;
  - I. aree a verde ornamentale: misurata in mq. a prato;
  - J. uso mezzi a metano: somma potenza (in kW) dei mezzi utilizzati esclusivamente per le attività oggetto della concessione;
  - K. uso mezzi ad idrogeno: somma potenza (in kW) dei mezzi utilizzati esclusivamente per le attività oggetto della concessione;
  - L. utilizzo di sostanze pericolose secondo REACH: quantità massima in deposito misurata secondo quanto stabilito dalla media pesata ex D.lgs. 105/2016;
  - M. illuminazione aree esterne con LED: potenza installata in kW.



- 5) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati, e di accesso al terminal alle compagnie di linea, ai caricatori ed agli operatori della logistica.**
- A. numero accosti (ro-ro e ro-pax) registrati nei tre anni antecedenti: somma degli accosti riconducibili all'istante registrati nei 36 mesi antecedenti l'istanza (nel porto oggetto della istanza);
  - B. numero accosti (ro-ro e ro-pax) previsti nei tre anni successivi: somma degli accosti riconducibili all'istante previsti nei 36 mesi dall'inizio della concessione (nel porto oggetto della istanza), con allegata idonea documentazione di comprova;
  - C. capacità di fornire un ciclo completo di operazioni: dimostrazione del possesso di mezzi e personale in grado di dare completo corso alle operazioni oggetto della concessione ex art.16 della L.84/1994.
- 6) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto e piano operativo di inizio attività che garantisca la miglior continuità produttiva.**
- A. piano operativo di inizio attività: durata in giorni della interruzione della produzione (verrà attribuito il punteggio maggiore all'istanza cui è connesso il minore periodo di interruzione produttiva), con allegata idonea documentazione di comprova;
  - B. interferenza cantiere con operatività del porto: durata del cantiere in giorni (dalla consegna delle aree indicata nel crono-programma), con allegata idonea documentazione di comprova.

### Assegnazione punteggi

I punteggi verranno assegnati in maniera proporzionale al Valore misurato di ciascuno dei sub-parametri prima indicati, secondo la seguente formula:

P = Punteggio

01= Valore maggiore

02 = 2<sup>^</sup> Valore

On = nA Valore, etc....

**PMA = Punteggio massimo attribuibile**

Al valore maggiore = PMA

Al secondo valore:  $P = \frac{02}{01} \times PMA$

01

Nel caso in cui dalla comparazione dovessero risultare delle proposte aventi lo stesso punteggio complessivo, l'assegnazione verrà effettuata a quella che ha offerto il maggior canone.

## Allegato 6

### Motivi di esclusione dai procedimenti inerenti le concessioni demaniali marittime

- a) Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dal rilascio, rinnovo, subingresso, atto suppletivo, affidamento a terzi ex art. 45 bis cod. nav., la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  3. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  4. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  6. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  8. occupazione abusiva di aree demaniali marittime e/o specchi acquei di cui all'articolo 1161 del Codice della navigazione intervenuta negli ultimi 5 anni dalla data della domanda o della pubblicazione del bando di gara;
  9. false dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprese quelle richieste per l'avvio del procedimento e/o del bando di gara;
  10. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- b) Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati alla seguente lettera c), di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

- c) L'esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della domanda e/o di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- d) Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- e) L'Amministrazione esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:
1. l'Amministrazione possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
  2. l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali

- situazioni, fermo restando quanto previsto, in quanto compatibile, dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
3. l'Amministrazione dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'Amministrazione o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si applicano, in quanto compatibili, le Linee Guida A.N.A.C. n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";
  4. la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
  5. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  6. l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  7. l'operatore economico che presenti nella procedura in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
  8. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
  9. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  10. l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  11. l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

12. l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
13. l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- f) L'AdSP esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere *a), b), d), e)*.
- g) Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera *a)*, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla precedente lettera *e)*, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- h) Se l'AdSP ritiene che le misure di cui alla precedente lettera *g)* sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- i) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere *g)* ed *h)* nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- j) Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui alle precedenti lettere *d)* ed *e)* ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
- k) Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- 1) Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.